

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 agosto 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 febbraio
2023, n. 025/Pres.

Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012. (23R00214) ... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio
2023, n. 034/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con Decreto del Presidente della Regione 191/2012. (23R00215) ... Pag. 11

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 11 agosto 2022, n. 10.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita. (23R00262) ... Pag. 13

REGOLAMENTO 11 agosto 2022, n. 11.

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche). (23R00263) ... Pag. 23

REGIONE SICILIA

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2023-2025. (23R00224) ... Pag. 27

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025. (23R00225) ... Pag. 52


RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 10 della Regione Lazio recante «Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 68 Ordinario del 16 agosto 2022»). (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 Ordinario del 6 settembre 2022). (23R00272) ... Pag. 54

Avviso di rettifica del regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 della Regione Lazio recante «Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche), pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 68 Ordinario del 16 agosto 2022»). (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 Ordinario del 6 settembre 2022). (23R00273) ... Pag. 66





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 febbraio 2023, n. 025/Pres.

Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 15 febbraio 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale la Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, con cui è stato emanato il regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia «Sviluppimpresa»), che disciplina le misure per la modernizzazione e la crescita del sistema economico regionale, con particolare riferimento agli articoli 30, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53 e 54, i quali, modificando la legge regionale n. 2/2012, riformano, modernizzano e semplificano gli strumenti regionali concernenti l'agevolazione dell'accesso al credito delle imprese;

Visto l'art. 55, comma 6, della legge regionale n. 3/2021, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, 52, 53 e 54 della legge regionale n. 3/2021 hanno efficacia differita a partire dal 1° luglio 2022;

Vista la legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, coregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze «Legge regionale multisettoriale 2022»), con particolare riferimento all'art. 21, il quale prevede che i termini di cui all'art. 55, comma 6, possono essere prorogati di ulteriori sei mesi attraverso una deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 873, con la quale, in applicazione dell'art. 21 della legge regionale n. 8/2022, si è previsto che, in considerazione alle esigenze di adempiere alle formalità necessa-

rie per arrivare alla piena operatività di FVG Plus S.p.a., preordinata allo svolgimento delle attività di Segreteria unica ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b), della legge 4 marzo 2022, n. 2 (FVG Plus S.p.a.), le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, 52, 53 e 54 della legge regionale n. 3/2021, hanno efficacia dal 1° gennaio 2023;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), con particolare riferimento all'art. 2, comma 12, il quale ha fissato al 1° marzo 2023 il termine di cui al citato art. 55, comma 6, della legge regionale n. 3/2021;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, come modificato dalla legge regionale n. 3/2021, ai sensi del quale con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al capo II della legge regionale n. 2/2012, relativo agli interventi regionali per l'accesso al credito delle imprese, con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono altresì stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari nonché per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2023, n. 109, con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale n. 2/2012»;

Visto il decreto del direttore centrale attività produttive e turismo n. 3634/GRFVG del 31 gennaio 2023 con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione di errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 26 gennaio 2023;


Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale n. 2/2012», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale n. 2/2012.

(Omissis).

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITÀ E INTERVENTI

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), il presente regolamento determina le condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi concernenti gli strumenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale n. 2/2012 medesima, di seguito elencati, al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia di Gorizia) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominati «finanziamenti agevolati FRIE», nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, di seguito denominati «finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo», nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di seguito denominate «finanziamenti agevolati Microcredito», nonché eventuali contribuzioni integrative per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società, di seguito denominati «finanziamenti agevolati Capitalizzazione»;

e) finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, di seguito denominati «finanziamenti agevolati Consolidamento», nonché finanziamenti agevolati per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, di seguito denominati «finanziamenti agevolati Liquidità».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) banche convenzionate: le banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 2/2012;

b) Comitato di gestione: il Comitato di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 2/2012;

c) segreteria: la segreteria unica del Comitato di gestione di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS S.p.a.);

d) responsabile del procedimento: componente della segreteria, cui sono affidati i compiti di cui all'art. 10 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine ai procedimenti relativi a uno o più strumenti di cui all'art. 1, comma 1;

e) «spin off» di università ovvero di enti pubblici di ricerca: imprese alle quali partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici di ricerca, professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti pubblici di ricerca e che sono state attivate sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o degli enti pubblici di ricerca competenti in materia di costituzione di «spin off» secondo la pertinente disciplina interna;

f) confidi: i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);

g) finanziamenti a breve termine e finanziamenti a medio e lungo termine: rispettivamente, finanziamenti di durata pari o inferiore a diciotto mesi e finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi;

h) avvio dell'iniziativa: il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;

2) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, nei casi in cui non sia prevista alcuna comunicazione, la data della prima fattura;

3) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

4) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di trasferimento della proprietà specificata nel contratto;

5) nel caso di operazione di *leasing* finanziario, la stipulazione del contratto di *leasing*;

i) liberi professionisti:


1) i prestatori di attività professionali ordinarie regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

2) i prestatori di attività professionali non ordinarie, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;

3) i prestatori di attività professionali non ordinarie iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

4) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del



Ministro della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);

j) microcredito: finanziamento per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, avente i requisiti di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

k) operatori di microcredito convenzionati: i soggetti autorizzati alla concessione di microcredito convenzionati con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 6-*quater*, comma 2, della legge regionale n. 2/2012;

l) società di *leasing* convenzionate: le società di *leasing* convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 2/2012;

m) istituto finanziario convenzionato: banche convenzionate, operatori di microcredito convenzionati e società di *leasing* convenzionate;

n) immobili inutilizzati e complessi produttivi degradati: edifici e relative aree di pertinenza che si trovano in stato di inagibilità ed effettivo non utilizzo per degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), risultante da iscrizione al catasto alla categoria F/2 - unità collabente oppure da dichiarazione di inagibilità rilasciata da autorità pubblica, ovvero edifici e relative aree di pertinenza già utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che si trovano in stato di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi della pertinente normativa in materia di classificazione degli interventi edilizi;

o) attività commerciale: attività economica compresa nella sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

p) centro cittadino: agglomerato urbano rientrante nelle zone omogenee A e B così come indicato nell'elaborato del piano regolatore comunale che individua la zonizzazione del sistema insediativo comunale in applicazione della pertinente normativa regionale;

q) attività di vendita di vicinato: gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita fino a metri quadrati 250 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) di cui all'allegato A;

r) comuni minori: i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, come risultante dai dati statistici ufficiali disponibili alla data di presentazione della domanda;

s) servizi di prossimità a supporto e integrazione delle attività di vendita di vicinato: attività economica di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 compresa nell'elenco di cui all'allegato B;

t) iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico: iniziative dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 55, comma 7, della legge regionale n. 3/2021;

u) servitizzazione: processo attraverso il quale un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di *business* che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria;

v) economia circolare: sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, improntando al principio della circolarità la produzione, il consumo e la gestione delle risorse e dei flussi di rifiuti, anche attraverso la reimmissione delle materie prime secondarie derivanti dal riciclo, la durabilità e riparabilità dei prodotti, il consumo di servizi anziché di prodotti e l'utilizzo di piattaforme informatiche o digitali;

w) internazionalizzazione: processo attraverso il quale le imprese si aprono a mercati esteri, instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti su quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime o trovare nuove fonti di finanziamento, senza delocalizzare l'attività svolta nel territorio regionale;

x) *reshoring*: rilocalizzazione nel territorio regionale di attività economiche che sono state delocalizzate dall'Italia al di fuori dell'Unione europea;

y) attività turistico-alberghiere: attività imprenditoriali dirette a ricevere i turisti che per motivi economici, ricreativi, artistici, culturali, sanitari ed ambientali viaggiano e soggiornano nel territorio regionale;

z) giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età;

aa) impresa giovanile:

1) impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;

2) impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane;

3) impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza dei soci è composta da giovani;

4) impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, titolare è un giovane;

bb) impresa femminile:

1) impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne;

2) impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, almeno uno è donna e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è donna;

3) impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza dei soci è composta da donne;

4) impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, titolare è una donna;

cc) convenzioni: convenzioni per l'attuazione dei finanziamenti agevolati stipulate dalla Regione con le banche, le società di *leasing* ovvero gli operatori di microcredito operanti nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 6-*quater*, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, sulla base di schemi approvati con deliberazione della Giunta regionale;

dd) sede operativa: sede del beneficiario cui afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione dei beni e servizi e cui si riferisce l'intervento agevolativo.

Titolo II

INTERVENTI AGEVOLATIVI


Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

Domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati

1. La domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati, nonché per l'eventuale concessione della contribuzione integrativa, è presentata dal soggetto beneficiario all'istituto finanziario convenzionato presso il quale intende stipulare il contratto di finanziamento agevolato in conformità alle convenzioni.



Art. 4.

Richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo

1. Compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria ovvero l'attività di *leasing* finanziario, la banca convenzionata ovvero la società di *leasing* trasmette richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, nonché della concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, al Comitato di gestione, per il tramite della segreteria, con le modalità ed i termini stabiliti nelle convenzioni.

2. Nel caso di finanziamenti agevolati Microcredito, compiuta positivamente la valutazione economico-finanziaria della domanda in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di concessione di microcredito, l'operatore di microcredito convenzionato trasmette richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, nonché della concessione dell'eventuale contribuzione integrativa, al Comitato di gestione, per il tramite della segreteria, con le modalità ed i termini stabiliti nelle convenzioni.

Art. 5.

Deliberazione dell'intervento agevolativo

1. Le richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo sono istruite dalla segreteria secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, completata l'istruttoria amministrativa, il responsabile del procedimento propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento agevolativo.

2. Il Comitato di gestione delibera gli interventi agevolativi sulla base delle proposte trasmesse nel corso di ciascun mese dal responsabile del procedimento. Qualora le disponibilità siano insufficienti a finanziare tutti gli interventi proposti nel corso del mese considerato, gli interventi sono deliberati in base all'ordine cronologico di ricevimento delle richieste di deliberazione dell'intervento agevolativo presso la segreteria. Nel caso dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo sono finanziati con priorità le richieste che contengono come soggetti beneficiari imprese giovanili o femminili.

3. Se ritiene di non poter deliberare sulla richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo senza acquisire ulteriori elementi di valutazione sul contenuto della proposta, il Comitato di gestione può deliberare la richiesta di un supplemento di istruttoria da parte della segreteria, che vi provvede entro il termine di quindici giorni. Completato il supplemento di istruttoria il responsabile del procedimento propone al Comitato di gestione l'adozione degli atti di sua competenza in materia di deliberazione dell'intervento.

4. Il Comitato di gestione adotta la deliberazione dell'intervento agevolativo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di deliberazione presso la segreteria.

5. In ordine agli interventi proposti che non sono stati oggetto di deliberazione per insufficienza di disponibilità nel corso del mese considerato, è deliberata l'ammissione all'esame del Comitato di gestione riferito al mese successivo.

6. Nel caso in cui la richiesta sia valutata inammissibile, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, il responsabile della segreteria comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

7. Le contribuzioni integrative richieste sono concesse, unitamente alla deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità. Con riferimento alle richieste per le quali non è possibile concedere la contribuzione integrativa per insufficienza di risorse finanziarie, il Comitato di gestione delibera l'ammissibilità all'ottenimento della contribuzione integrativa con riserva di concessione qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Le condizioni della contribuzione integrativa sono quelle determinate al momento dell'adozione della deliberazione di ammissione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità delle risorse, la contribuzione integrativa è concessa senza maggiorazione degli interessi. L'ammissione con riserva decade se la concessione non avviene entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello della ammissione con riserva.

Art. 6.

Contratti di finanziamento agevolato e tassi d'interesse

1. La deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione è comunicata alla banca ovvero alla società di *leasing* convenzionata ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento agevolato con il suo getto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso nonché dell'eventuale contribuzione integrativa, in conformità a quanto previsto nella convenzione. La banca convenzionata ovvero la società di *leasing* assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento agevolato con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al 20 per cento del loro totale e, nel caso dei finanziamenti agevolati Consolidamento, al 50 per cento del loro totale.

2. Nel caso dei finanziamenti agevolati Microcredito, la deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione è comunicata all'operatore di microcredito convenzionato ai fini della stipulazione del contratto di microcredito con il soggetto beneficiario e dell'erogazione dell'importo dello stesso nonché dell'eventuale contribuzione integrativa, in conformità a quanto previsto nella convenzione. L'operatore di microcredito convenzionato assume il rischio delle perdite sull'operazione di finanziamento con le modalità fissate nella convenzione, in misura comunque non inferiore al 10 per cento del loro totale.

3. I finanziamenti agevolati sono concessi a tassi variabili o fissi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul sito internet della Regione.

Art. 7.

Garanzie

1. Alla luce dell'attività di valutazione economico-finanziaria di cui all'art. 4, comma 1, la richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo può prevedere che il finanziamento agevolato sia assistito da adeguate garanzie reali o personali, incluse garanzie bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE. Il Comitato di gestione può predeterminare con propria deliberazione quote minime di garanzia che devono assistere i finanziamenti agevolati secondo criteri di progressività e proporzionalità della copertura a fronte dell'aumento di importo e durata dell'operazione nonché del rating creditizio del soggetto beneficiario.

2. Nel caso di finanziamenti agevolati Microcredito, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari effettuata dall'operatore di microcredito convenzionato, la deliberazione dell'intervento agevolativo può essere condizionata esclusivamente alla prestazione di garanzie personali.


3. Le garanzie rilasciate da banche, assicurazioni e confidi devono essere esplicite, incondizionate, irrevocabili e dirette, nel senso che si riferiscono ad una singola esposizione e debbono garantire la restituzione del credito per capitale e per interessi, contrattuali e di mora.

Art. 8.

Regimi d'aiuto

1. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, gli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con particolare riferimento agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) e 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI).

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso in cui le iniziative oggetto di agevolazione sono realizzate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento agevolativo.



3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 ai soggetti beneficiari che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dall'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), nel prosieguo denominati PMI.

4. Gli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati non possono essere concessi, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti superi le soglie stabilite, distintamente per categoria, all'art. 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 medesimo, oppure qualora i soggetti beneficiari rientrino nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 e non possono erogati qualora i soggetti beneficiari siano destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

5. Nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE di cui all'art. 11, comma 3, dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo di cui all'art. 12, comma 3, nel caso dei finanziamenti agevolati Microcredito di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione, dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità, le agevolazioni sono concesse in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Il regolamento (UE) n. 1407/2013 può essere altresì applicato nei casi delle altre tipologie di finanziamento agevolato su richiesta del beneficiario.

6. Gli aiuti relativi ai finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 qualora la domanda per l'attivazione del finanziamento agevolato sia presentata successivamente all'avvio dell'iniziativa.

7. Gli interventi agevolativi e le eventuali contribuzioni integrative non possono essere cumulati con gli incentivi di cui al Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e gli incentivi di cui all'art. 3-bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Art. 9.

Intensità dell'aiuto

1. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità in equivalente sovvenzione lordo non può superare il massimale pertinente stabilito per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della deliberazione dell'intervento.

2. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità non può superare il 20 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese e il 10 per cento per le medie imprese.

3. Nel caso in cui gli aiuti relativi agli interventi agevolativi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 di tale regolamento, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. L'intensità dell'aiuto è calcolata in conformità all'art. 39, comma 5, della legge regionale n. 7/2000, all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'art. 4, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 10.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati FRIE le imprese iscritte nel registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo:

a) le PMI iscritte nel registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale;

b) le grandi imprese iscritte nel registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento sul territorio regionale, che ivi svolgono le attività di servizi elencate nell'allegato C;

c) i liberi professionisti aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale.

3. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Microcredito:

a) le microimprese iscritte nel registro delle imprese aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale;

b) i liberi professionisti aventi sede operativa, nella quale è realizzata l'iniziativa oggetto di finanziamento, sul territorio regionale.

4. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito anche i soggetti che, pur non avendo sede operativa nel territorio regionale al momento della presentazione della domanda per l'attivazione dei finanziamenti agevolati o della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, si impegnano ad attivarla entro la data di conclusione dell'iniziativa all'attivazione. L'intervento agevolativo deliberato è revocato nel caso in cui tali soggetti non procedano entro la data di conclusione dell'iniziativa all'attivazione ed alla registrazione nel registro delle imprese della sede sul territorio regionale nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata.


5. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione le società di capitali, iscritte nel registro delle imprese, aventi sede operativa sul territorio regionale ovvero le società di persone o le imprese individuali, iscritte nel registro delle imprese, aventi unità produttiva sul territorio regionale che si impegnano alla trasformazione in forma di società di capitali.

6. Sono beneficiari dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità le imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel registro delle imprese.

7. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati i soggetti:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, fermo restando quanto previsto in materia di divieto di concessione di aiuti alle imprese in difficoltà dall'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).



Capo II

FINANZIAMENTI AGEVOLATI FRIE E FINANZIAMENTI
AGEVOLATI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Art. 11.

Finanziamenti agevolati FRIE

1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati FRIE le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

2. Nel caso di grandi imprese, sono ammissibili ai finanziamenti agevolati FRIE le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

3. Sia nel caso di PMI che nel caso di grandi imprese è ammissibile ai finanziamenti agevolati FRIE la realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento che, pur non avendo le caratteristiche, rispettivamente, di cui ai commi 1 e 2, sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

4. In conformità all'art. 2, comma 1, della legge n. 908/1955, sono finanziabili le iniziative d'investimento rientranti nelle tipologie di cui ai commi 1, 2 e 3, aventi ad oggetto la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti per lo svolgimento di attività industriali e di imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le costruzioni navali, le attività turistico-alberghiere e altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici.

5. I finanziamenti agevolati FRIE hanno un ammortamento compreso tra 5 e 15 anni.

6. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile ai finanziamenti agevolati FRIE è pari al 75%.

7. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati FRIE è pari a 100 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati FRIE è pari a 20 milioni di euro.

8. Ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, i finanziamenti agevolati FRIE possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese precedentemente alla presentazione della domanda, la cui ammissibilità è disciplinata dal Comitato di gestione nell'ambito dei criteri operativi di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 2/2012, con decorrenza stabilita in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni fuori bilancio di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 2/2012, e comunque non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento agevolativo.

Art. 12.

Finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo

1. Nel caso di PMI sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

2. Nel caso di grandi imprese sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

a) creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento esistente, purché le nuove attività non siano uguali o simili a quelle già svolte nello stabilimento;

b) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, purché le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

3. Sia nel caso di PMI che nel caso di grandi imprese è ammissibile ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo la realizzazione di tipologie di iniziative d'investimento che, pur non avendo le caratteristiche, rispettivamente, di cui ai commi 1 e 2, sono comunque dirette allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

4. I finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo hanno un ammortamento compreso tra 5 e 25 anni.

5. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo è pari all'80 per cento.

6. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo è pari a 25 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo è pari a 4 milioni di euro.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, i finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese precedentemente alla presentazione della domanda, la cui ammissibilità è disciplinata dal Comitato di gestione nell'ambito dei criteri operativi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 2/2012, con decorrenza stabilita in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni fuori bilancio di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 2/2012 e comunque non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento agevolativo.

Art. 13.


Spese ammissibili per nuovi investimenti

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, nonché di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, sono ammissibili le spese concernenti:

a) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni;

b) acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento, costruzione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile a cui tali costi si riferiscono, sistemazioni ed opere esterne, compresi i piazzali per carico e scarico merci, i parcheggi e le strutture per la nautica da diporto;

c) costi relativi a piani di caratterizzazione, alla caratterizzazione ed alla effettuazione di bonifiche ambientali;



d) acquisto di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio ed automezzi, nuovi di fabbrica;

e) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di *know-how*, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.

2. La congruità dei costi relativi alle spese di cui al comma 1 concernenti i beni usati ammissibili in conformità al comma 6, i beni prodotti in economia ammissibili in conformità al comma 7, nonché i terreni e gli immobili è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dall'istituto finanziario convenzionato.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'acquisto della proprietà può avvenire anche tramite riscatto di beni in locazione finanziaria. La spesa ammissibile è determinata in base al valore residuo del bene in linea capitale al momento del riscatto.

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, i diritti reali di godimento devono avere durata tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 24, comma 1 e, se del caso, di cui all'art. 25, comma 1.

5. Le spese per ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di cui al comma 1, lettera *b)* sono ammissibili anche in relazione ad immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento è tale da consentire il rispetto dei vincoli di cui all'art. 24, comma 1 e, se del caso, di cui all'art. 25, comma 1.

6. Ad eccezione del caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 a una grande impresa, l'acquisto degli attivi di cui al comma 1, lettera *d)*, può riguardare beni usati se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi.

7. In relazione alle spese di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, sono ammissibili i costi dei lavori e delle opere da eseguire in economia da parte del soggetto richiedente se danno luogo ad appostazione nel bilancio e nel registro dei cespiti ammortizzabili.

8. Le spese di cui al comma 1, lettera *e)*, sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

a) i beni finanziati sono utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria e, nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono altresì restare ed essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'incentivo;

b) i beni finanziati sono ammortizzabili;

c) i beni finanziati sono acquistati da terzi a condizioni di mercato;

d) fermo restando quanto previsto all'art. 24, comma 1, i beni finanziati devono figurare all'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 5 anni, ovvero per almeno 3 anni nel caso in cui il beneficiario è una PMI e, nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, i beni finanziati devono restare associati all'iniziativa di investimento per i medesimi periodi di tempo.

9. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 ed il beneficiario è una grande impresa, le spese di cui al comma 1, lettera *e)*, non possono superare il 50 per cento delle spese totali ammissibili per la realizzazione dell'iniziativa.

10. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.

11. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) relativamente a finanziamenti agevolati concessi per la trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i 3 esercizi finanziari precedenti;

b) relativamente a finanziamenti agevolati concessi a favore della diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente, l'importo delle spese ammissibili deve superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

12. Nel caso di iniziative realizzate da liberi professionisti, le spese di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono ammissibili soltanto se riguardano sedi operative diverse dalle abitazioni del beneficiario.

Art. 14.

Spese ammissibili per acquisizioni di stabilimenti esistenti

1. Ai fini della realizzazione della tipologia di iniziative di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, lettera *b)* e di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)* e comma 2, lettera *b)*, sono ammissibili le spese concernenti i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dalla banca o dalla società di *leasing* convenzionata. Nel caso in cui l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, non possono essere oggetto di agevolazione gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento.

2. In quanto compatibili con il comma 1, si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 13. L'acquisizione di quote non è considerata spesa ammissibile ai sensi del comma 1.

3. Nel caso in cui l'acquisizione dello stabilimento è accompagnata da nuovi investimenti che rientrano nella tipologia di iniziative di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)* e di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)*, in relazione a tali investimenti si applicano le disposizioni in materia di spese ammissibili di cui all'art. 13.

Capo III

FINANZIAMENTI AGEVOLATI MICROCREDITO

Art. 15.

Finanziamenti agevolati Microcredito

1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Microcredito le seguenti tipologie di iniziativa d'investimento:

a) creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) investimenti che, pur non avendo le caratteristiche di cui alla lettera *a)*, sono comunque diretti allo sviluppo e al rafforzamento aziendale.

2. I finanziamenti agevolati Microcredito hanno un ammortamento compreso tra 3 e 10 anni.

3. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, la copertura massima del programma di investimento ritenuto ammissibile assicurata dai finanziamenti agevolati Microcredito è pari al 90 per cento.

4. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Microcredito è pari a 5.000 euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Microcredito in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 40 mila euro.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assesamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), nel caso di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, i finanziamenti agevolati Microcredito possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese precedentemente alla presentazione della domanda, la cui ammissibilità è disciplinata dal Co-



mitato di gestione nell'ambito dei criteri operativi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 2/2012, con decorrenza stabilita in ragione della salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni fuori bilancio di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 2/2012 e comunque non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento agevolativo.

Art. 16.

Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 15, sono ammissibili le spese di cui all'art. 13.

2. Nel caso di iniziative realizzate da liberi professionisti, le spese di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammissibili soltanto se riguardano sedi operative diverse dalle abitazioni del beneficiario.

Capo IV

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CAPITALIZZAZIONE

Art. 17.

Finanziamenti agevolati Capitalizzazione

1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati Capitalizzazione le iniziative dirette alla:

a) ricapitalizzazione della società;

b) capitalizzazione di società risultante dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'intervento agevolativo è deliberato dal Comitato di gestione a fronte dell'impegno da parte dei soci a deliberare, prima dell'erogazione del finanziamento agevolato Capitalizzazione ed entro sessanta giorni dalla deliberazione dell'intervento, l'aumento del capitale sociale ovvero il futuro aumento di capitale sociale per un importo pari a quello del finanziamento agevolato Capitalizzazione. La società beneficiaria è ricapitalizzata, entro 120 giorni dal termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato Capitalizzazione, a fronte della conversione in capitale sociale delle somme accantonate in apposita riserva patrimoniale indisponibile. Tale riserva patrimoniale indisponibile è alimentata, entro la scadenza di ciascuna rata di restituzione del finanziamento agevolato Capitalizzazione, per un importo almeno pari a quello della rata, mediante:

a) versamento di denaro da parte dei soci;

b) destinazione di utili d'esercizio;

c) conversione di riserve disponibili esistenti derivanti da utili accantonati e da pregressi versamenti dei soci;

d) rinuncia da parte dei soci a crediti derivanti da pregressi finanziamenti a favore della società.

3. Ai fini di cui comma 1, lettera b), l'intervento agevolativo è deliberato dal Comitato di gestione a fronte dell'impegno da parte dei soci della società di persone ovvero del titolare dell'impresa individuale a costituire, tramite trasformazione della società ovvero conferimento dell'azienda, una società di capitale. L'erogazione del finanziamento agevolato Capitalizzazione è condizionata alla costituzione della società di capitale. Il finanziamento è riferito alla quota di capitale sociale, interamente sottoscritto, d'importo pari a quello del finanziamento agevolato Capitalizzazione ed eccedente la parte di capitale sociale derivante dalla trasformazione della società di persone ovvero dal conferimento dell'azienda. Fatti salvi i versamenti obbligatori, i soci della costituita società di capitale già soci della società di persone o il socio già titolare dell'impresa individuale, nonché eventuali altri soci, effettuano i versamenti di denaro o destinano utili d'esercizio a titolo di conferimento alla suddetta quota di capitale sociale entro le scadenze e per importi almeno pari a quelli previsti nel contratto di finanziamento, per il rimborso del capitale mutuato da parte della società beneficiaria. La costituzione della società di capitali deve avere luogo entro 12 mesi dalla data di deliberazione dell'intervento.

4. il finanziamento agevolato Capitalizzazione è finalizzato alla realizzazione di un programma di sviluppo, rafforzamento e consolidamento dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale, in ordine al quale la società beneficiaria relaziona annualmente al Comitato di gestione. È in ogni caso vietata la riduzione o la delocalizzazione dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale.

5. I finanziamenti agevolati Capitalizzazione hanno un ammortamento compreso tra 3 e 15 anni.

6. Salva la possibilità di richiedere finanziamenti agevolati di importo minore, i finanziamenti agevolati Capitalizzazione coprono il 100 per cento dell'importo dell'aumento di capitale di cui al comma 2 ovvero della quota di cui al terzo periodo del comma 3.

7. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione è pari a 50.000 euro.

L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 3 milioni di euro.

Capo V

FINANZIAMENTI AGEVOLATI LIQUIDITÀ

Art. 18.

Finanziamenti agevolati Consolidamento e finanziamenti agevolati Liquidità

1. I finanziamenti agevolati Consolidamento sono diretti al consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine.

2. I finanziamenti agevolati Liquidità sono diretti al sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni e all'anticipazione di crediti d'imposta di cui al comma 5.

3. I finanziamenti agevolati Consolidamento e Liquidità sono finalizzati a sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale. È in ogni caso vietata la riduzione o la delocalizzazione dell'attività economica svolta dall'impresa presso sedi operative situate sul territorio regionale.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, i finanziamenti agevolati Consolidamento assicurano una copertura massima del 100 per cento dei debiti a breve consolidabili.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, l'importo dei finanziamenti agevolati Liquidità è calcolato con riferimento:

a) alla media delle spese sostenute negli ultimi 3 esercizi, o nel minor numero di esercizi chiusi da imprese di più recente costituzione, come risultanti dal conto economico, relative a:

1) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera b), numero 6), del codice civile;

2) costi per i servizi, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera b), numero 7), del codice civile;

3) costi per il personale, di cui alla corrispondente voce dell'art. 2425, lettera b), numero 9), del codice civile;


4) somma algebrica, qualora negativa, dei valori relativi alla voce «proventi e oneri finanziari» di cui all'art. 2425, lettera c), del codice civile.

b) nel caso di imprese di nuova costituzione che non hanno ancora chiuso il primo esercizio alla data di presentazione della domanda, alla media delle spese che si prevede di sostenere nei primi 3 esercizi relative ai valori di cui alla lettera a).

6. In alternativa a quanto previsto al comma 5, l'importo dei finanziamenti agevolati Liquidità, può essere calcolato con riferimento a:

1) l'importo dei crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni;

2) l'importo dei crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'art. 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del



Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrastruttura avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale);

3) l'importo dei crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aventi sede operativa nel territorio regionale, in conformità all'art. 2, comma 3, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema).

7. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, i finanziamenti agevolati Liquidità di cui al comma 6 assicurano una copertura massima del 100 per cento dei crediti vantati.

8. I finanziamenti agevolati Consolidamento e i finanziamenti agevolati Liquidità non possono essere destinati a consolidare o estinguere debiti nei confronti della banca convenzionata e delle altre banche facenti parti dello stesso gruppo bancario ai sensi del testo unico bancario.

9. I finanziamenti agevolati Consolidamento hanno un ammortamento compreso tra 3 e 10 anni. I finanziamenti agevolati Liquidità hanno un ammortamento compreso tra 1 e 6 anni. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità è pari a 25 mila euro. L'importo massimo dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità in essere a favore del medesimo beneficiario è pari a 500 mila euro.

Capo VI

CONTRIBUZIONI INTEGRATIVE

Art. 19.

Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE

1. Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato FRIE è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle iniziative:

a) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

b) che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa;

c) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

d) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

e) per le imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel libro unico 12 mesi prima;

f) che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati.

2. Nel caso in cui la contribuzione integrativa sia richiesta per la realizzazione di una delle tipologie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di una relazione tecnica con la quale è illustrata la coerenza dell'iniziativa proposta con le caratteristiche della specifica tipologia. Tale relazione è redatta e sottoscritta da un professionista iscritto ad un albo professionale pertinente al contenuto dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui l'istruttoria per la concessione delle contribuzioni integrative di cui al comma 2 comporti particolare complessità tecnica, il Comitato di gestione può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 20.

Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo

1. In conformità all'art. 7-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato Investimento e sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento a:

a) finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

b) iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

c) iniziative finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

d) iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da «*spin-off*» di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

e) iniziative realizzate da imprese che alla data della presentazione della domanda registrano un aumento complessivo del numero degli occupati pari ad almeno il 10 per cento rispetto al numero degli occupati registrati nel libro unico 12 mesi prima.

Art. 21.

Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati FRIE e finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo per iniziative nel settore turistico

1. Ai sensi all'art. 6-quinquies, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato FRIE e il finanziamento agevolato Investimento e sviluppo è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari nel caso in cui si tratti di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico.

Art. 22.

Contribuzioni integrative dei finanziamenti agevolati Microcredito

1. In conformità all'art. 7-bis, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 2/2012, con la deliberazione dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento agevolato Microcredito è attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari.


Art. 23.

Misura e modalità di erogazione delle contribuzioni integrative

1. La misura delle contribuzioni integrative è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le contribuzioni integrative di cui agli articoli 19 e 20 non sono cumulabili con quelle di cui all'art. 21.

3. La contribuzione integrativa è erogata unitamente all'erogazione del saldo del finanziamento agevolato.



Titolo III

VINCOLI, CONTROLLI,
NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

VINCOLI E CONTROLLI

Art. 24.

Vincoli di destinazione relativi ai finanziamenti agevolati FRIE, ai finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo e ai finanziamenti agevolati Microcredito

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati FRIE, dei finanziamenti agevolati Investimento e sviluppo e dei finanziamenti agevolati Microcredito hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'iniziativa finanziata, per 5 anni dalla data di completamento dell'iniziativa se beni immobili e per 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa se mobili, materiali o immateriali.

2. Il mantenimento dei vincoli di destinazione di cui al comma 1 riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dell'iniziativa finanziata.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, i beni mobili materiali oggetto dell'investimento divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa finanziata.

Art. 25.

Vincoli concernenti i finanziamenti agevolati che contemplano aiuti a finalità regionale

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 24, nel caso in cui l'agevolazione relativa ai finanziamenti agevolati è concessa ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'investimento oggetto dell'incentivo è comunque mantenuto nella zona beneficiaria individuata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per 5 anni, ovvero per 3 anni nel caso di PMI, a partire dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata.

Art. 26.

Conferma dell'incentivo

1. In conformità all'art. 12-*quater* della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99 e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli interventi agevolativi di cui al presente regolamento possono essere confermati dal Comitato di gestione purché l'impresa subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 27.

Adempimenti specifici

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati hanno l'obbligo di:

a) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori);

b) nel caso dei finanziamenti agevolati FRIE, Investimento e sviluppo e Microcredito, mantenere la sede operativa nella quale è realizzata l'iniziativa finanziata per la durata, nel caso di PMI, di 3 anni e, nel caso di grandi imprese, di 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa; nel caso in cui i predetti finanziamenti agevolati abbiano importo superiore a 500.000 euro, l'obbligo di mantenimento ha durata pari a cinque anni, nel caso di PMI e di dieci anni, nel caso di grandi imprese, o, se il finanziamento agevolato ha durata inferiore, pari a quella del finanziamento agevolato;

c) nel caso dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione e dei finanziamenti agevolati Consolidamento e dei finanziamenti agevolati Liquidità, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere le sedi operative di cui agli articoli 17, comma 4, e 18, comma 3, attive per tutta la durata del finanziamento agevolato;

d) consentire l'accesso presso la sede e le proprie dipendenze ai funzionari dell'Amministrazione regionale, del Comitato di gestione e della segreteria per lo svolgimento di ispezioni e controlli;

e) rilasciare, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante il rispetto degli obblighi a loro carico in base al presente regolamento.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati Capitalizzazione hanno l'obbligo di:

a) adempiere alle operazioni descritte all'art. 17;

b) non compiere riduzioni dei versamenti effettuati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sul capitale sociale prima della scadenza del prestito;

c) dare copertura alle perdite d'esercizio che dovessero verificarsi nel corso della durata del prestito;

d) dare evidenza in sede di redazione annuale del bilancio nella nota integrativa delle operazioni realizzate, delle modalità dell'aumento di capitale e del rimborso del finanziamento agevolato Capitalizzazione.

Art. 28.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la deliberazione degli interventi agevolativi da parte del Comitato di gestione è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è causa di decadenza dell'intervento agevolativo. Ove il finanziamento agevolato sia già stato erogato, il soggetto beneficiario e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo, unitamente a quello dell'eventuale contribuzione integrativa.



Art. 29.

Documentazione, ispezioni e controlli

1. Il Comitato di gestione, per il tramite della segreteria acquisisce agli atti la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione delle iniziative e il sostenimento delle spese ammesse che l'istituto finanziario convenzionato provvede a trasmettere in conformità a quanto previsto dalle convenzioni.

2. La segreteria effettua ispezioni e controlli dei soggetti beneficiari ovvero, eventualmente, degli istituti finanziari convenzionati per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle convenzioni.

Art. 30.

Annullamento e revoca

1. La deliberazione dell'intervento agevolativo del Comitato di gestione, nonché la concessione dell'eventuale contribuzione integrativa è annullata se riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito causati da una condotta del beneficiario non conforme al principio di buona fede.

2. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono revocati per rinuncia del beneficiario nonché in caso di decadenza dal diritto al finanziamento agevolato a seguito di risoluzione contrattuale o dichiarazione di decadenza del beneficio del termine.

Art. 31.

Restituzione

1. L'annullamento e la revoca dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento comportano la restituzione delle somme mutate non ancora restituite e degli eventuali interessi contrattuali maturati sulle stesse. La restituzione può essere rateizzata nel caso di cui all'art. 2, comma 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

2. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'art. 24 e di cui all'art. 27, comma 1, lettere b) e c), comporta la revoca dell'intervento agevolativo concernente il finanziamento per una quota dello stesso proporzionale al periodo per il quale non sono stati rispettati e al valore dell'eventuale bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di deliberazione dell'intervento agevolativo, con conseguente eventuale rideterminazione del piano di ammortamento.

3. L'annullamento e la revoca della concessione della contribuzione integrativa del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 30 comportano la restituzione delle somme erogate in applicazione dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

4. L'inosservanza dei vincoli di destinazione di cui all'art. 24 e di cui all'art. 27, comma 1, lettere b) e c), comporta la revoca della contribuzione integrativa per una quota della stessa proporzionale al periodo per il quale non sono stati rispettati e al valore dell'eventuale bene cui l'inosservanza si riferisce come determinato in sede di deliberazione dell'intervento agevolativo.

Art. 32.

Assistenza tecnica alle imprese

1. In conformità all'art. 13, comma 17, della legge regionale n. 2/2012, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'art. 72 della legge regionale n. 12/2002 e con i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 85 della legge regionale 29/2005, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli interventi agevolativi di cui al presente regolamento.

Capo II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Abrogazioni

1. Il regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, è abrogato.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 209/2012 continua ad applicarsi ai procedimenti ed ai finanziamenti agevolati in corso alla data del 28 febbraio 2023.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2023.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 febbraio 2023, n. 034/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con Decreto del Presidente della Regione 191/2012.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 1° marzo 2023)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) ed in particolare l'art. 02, comma 2, ai sensi del quale con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31», emanato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 191;



Vista la successiva legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) e in particolare l'art. 80, comma 1, lettera *b*) che ha modificato l'art. 02, comma 2 della legge regionale n. 31/2005, il quale, ha introdotto la lettera *e-bis*) che prevede l'adozione di disposizioni specifiche per l'attività di pesca del novellame destinata agli allevamenti o ai ripopolamenti regionali, nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale, qualora esercitata nella laguna di Grado e Marano;

Visto che in seguito alla modifica operata con la legge regionale n. 11/2014 è stato emanato il successivo decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2014, n. 0234/Pres. avente ad oggetto «Regolamento concernente modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 191/2012», con il quale è stato introdotto l'art. 9-*bis* recante disposizioni concernenti la pesca del novellame nella laguna di Marano e Grado;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 che ha modificato l'art. 2, comma 2, lettera *e-bis*), della legge regionale n. 31/2005, introducendo una modifica all'arco temporale in cui è consentito l'esercizio dell'attività di pesca del novellame nella laguna di Marano e Grado al fine di assicurare un prelievo sostenibile della risorsa;

Verificato che si rende necessario anche l'adeguamento degli attrezzi per la pesca del novellame a causa di uno sfasamento nella stagionalità delle presenze di determinati stock ittici nella laguna di Marano e Grado, quale effetto dovuto ai cambiamenti climatici in atto;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare le disposizioni del citato art. 9-*bis* del regolamento emanato con decreto del Presidente della regione n. 234/2014 già citato;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 3 febbraio 2023;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 191/2012» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con decreto del Presidente della regione n. 191/2012.

(*Omissis*).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della regione n. 191/2012

1. L'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della regione 20 settembre 2012, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)) è sostituito dal seguente:

«Art. 9-*bis* (Disposizioni concernenti la pesca del novellame nella laguna di Grado e Marano). — 1. In attuazione dell'art. 02, comma 2, lettera *e bis*) della legge regionale n. 31/2005 e in conformità ai limiti e criteri individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale, il Servizio competente autorizza annualmente la pesca del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, ad esclusione delle ceche di anguilla (*Anguilla anguilla*), nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Grado e Marano di cui all'art. 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il servizio competente determina annualmente i quantitativi massimi di prelievo per ciascuna specie con l'obiettivo di consentire un prelievo sostenibile della risorsa, deducibile dai piani locali di gestione delle risorse ittiche approvati, da documenti e relazioni disponibili, nonché da specifici campionamenti effettuati prima del rilascio dell'autorizzazione. In coerenza con le disposizioni statali, i quantitativi massimi di prelievo sono commisurati ai quantitativi di novellame pescato nelle annate precedenti.

3. La pesca del novellame è esercitata nelle aree lagunari libere dalla presenza di praterie di fanerogame, senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione e con l'attrezzo manuale denominato tratta per oratine o trattolina o telo da oratine, corrispondente ad una rete di lunghezza massima di 110 metri ed altezza massima di 6 metri, con maglia non inferiore a 2 millimetri.


4. La pesca di cui al comma 3 è finalizzata alla cattura del novellame di orata (*Sparus aurata*). È consentita la cattura di novellame di branzino (*Dicentrarchus labrax*) e delle diverse specie di cefali (famiglia *Mugilidae*). Tutti gli individui eventualmente catturati non appartenenti a queste specie sono rilasciati.

5. Le imprese iscritte nel registro delle imprese di pesca e acquacoltura presso il Compartimento marittimo di Monfalcone presentano al servizio competente istanza di autorizzazione alla pesca del novellame, dal 10 al 31 gennaio di ogni anno, redatta conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del servizio competente pubblicato sul sito informatico della regione.

L'istanza è corredata dalla seguente documentazione:

- elenco delle specie, periodo e luoghi di pesca del novellame;
- denominazione dell'impresa richiedente;
- nome e numero di iscrizione del natante al registro del

Compartimento marittimo di Monfalcone;



d) dichiarazione sull'utilizzo di mezzi e condizioni di trasporto del novellame idonei a garantirne la vitalità.

6. Il numero massimo di autorizzazioni, suddiviso tra laguna di Marano e laguna di Grado, è determinato dal documento «I mestieri della pesca nella laguna di Marano e Grado: criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale» approvato con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 19 gennaio 2023, n. 2019. In caso di numero superiore di istanze, fa fede l'ordine cronologico di arrivo.

7. Il servizio competente rilascia, entro il 15 marzo di ogni anno, l'autorizzazione all'attività di pesca del novellame da effettuarsi, per un massimo di trenta giorni nel periodo dal 15 marzo al 15 giugno. Ogni singola autorizzazione determina i quantitativi massimi di prelievo.

8. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene comunicata per mezzo di sistemi informatici.

9. Le imprese autorizzate inviano al servizio competente, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione, una dichiarazione riguardante la quantità raccolta complessiva e per singole specie, le aree di cattura nonché la destinazione del pescato.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

23R00215

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 11 agosto 2022, n. 10.

Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16 agosto 2022 - Ordinario n. 68)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), di seguito denominata semplicemente TUC, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge stessa, stabilendo, in particolare:

a) gli indirizzi, i criteri, i requisiti e le procedure per l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, l'accorpamento, la concentrazione e la cessazione delle attività di commercio al dettaglio, e quelle svolte congiuntamente al dettaglio e all'ingrosso, in sede fissa;

b) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per l'apertura e l'ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture ai sensi degli articoli 25, comma 7, e 26, comma 11, lettera *b)* del TUC;

c) le modalità, i criteri e i requisiti per l'istituzione dei punti di primo soccorso ai sensi dell'art. 26, comma 11, lettera *c)*, del TUC;

d) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto degli alimenti negli esercizi di vicinato.

Capo II

INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE E PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Art. 2.

Criteri e indirizzi per l'individuazione delle zone o delle aree idonee all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *d)* del TUC, ai fini dell'individuazione delle zone o delle aree idonee all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, di cui all'art. 15, comma 1, lettere *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, del TUC, gli strumenti di pianificazione urbanistica rispettano i seguenti criteri:

a) i nuovi insediamenti sono realizzati in via prioritaria attraverso la riduzione del consumo di suolo, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di attività già esistenti, nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente, tutelando e valorizzando le caratteristiche storico-culturali presenti;


b) i nuovi insediamenti devono essere previsti su aree dotate di adeguate infrastrutture, in cui siano state già realizzate, o siano da realizzarsi sulla base di quanto previsto dal titolo abilitativo che autorizza l'intervento, le opere di urbanizzazione primaria e dotate di sufficienti spazi per la realizzazione dei parcheggi;

c) gli insediamenti devono assicurare l'ottimale accessibilità viaria ed essere localizzati in modo da garantire l'accesso all'area individuata con i mezzi pubblici e privati e comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediativa.

2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica, ai fini dell'individuazione delle zone o delle aree idonee all'insediamento delle grandi strutture di vendita, si conformano, oltre che ai criteri di cui al comma 1, anche ai seguenti indirizzi:

a) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani da qualificare;

b) assicurare la compatibilità e correlazione tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali;



c) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni, di servizi e di infrastrutture esistenti o previsti;

d) privilegiare la vicinanza alle infrastrutture viarie di livello primario, in particolare agli svincoli stradali e autostradali;

e) valutare la fattibilità degli interventi in considerazione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche delle aree interessate;

f) favorire il contrasto ai processi di depauperamento delle aree territoriali più deboli.

Art. 3.

Caratteristiche della viabilità di accesso e deflusso e delle reti infrastrutturali

1. L'accessibilità viaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), deve essere tale da minimizzare l'impatto sul sistema viario ed è valutata sulla base di apposito Studio di impatto sulla mobilità (SIM), redatto secondo gli standard internazionali in materia, da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di sede di grandi strutture di vendita, che tenga conto della complessità, in relazione alla scala dell'intervento proposto, e delle caratteristiche specifiche, quali la situazione del traffico nell'area, l'accessibilità, la sostenibilità, la mobilità ciclistica e pedonale, la dotazione di parcheggi, la densità di popolazione e la presenza di altre medie e grandi strutture di vendita nella zona.

2. Lo studio di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) localizzazione e descrizione dell'area di studio, comprensiva dell'elaborato planimetrico;

b) definizione degli scenari temporali di intervento, coerenti con la pianificazione e le previsioni degli strumenti urbanistici;

c) stima della domanda di trasporto dell'insediamento proposto - in termini di numero di spostamenti generati e attratti dall'intervento per modo di trasporto - relativa alle zone esterne ed interne all'area di intervento;

d) descrizione e valutazione degli impatti relativamente alla congestione sulla rete;

e) descrizione delle situazioni più critiche e individuazione delle relative misure di miglioramento e di mitigazione, quali, ad esempio, la revisione del progetto, la promozione dei trasporti a minore impatto, la gestione dei parcheggi in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti di pianificazione.

3. La verifica dei livelli di servizio attuali e delle modificazioni indotte dall'intervento urbanistico commerciale proposto su tali livelli di servizio viene effettuata tenendo conto dell'analisi dei carichi simulati sulla rete stradale con e senza l'intervento.

4. Per la stima degli impatti sulla rete di trasporto pubblico, l'analisi delle prestazioni riguarda la vicinanza delle fermate, l'accessibilità, intesa quale qualità dell'accesso in particolare ai pedoni e alle biciclette, e la frequenza.

5. Per la stima degli impatti sulla rete pedonale e ciclabile, l'analisi delle prestazioni prende in considerazione i seguenti criteri: la segnaletica, la permeabilità nell'area, l'illuminazione, le pendenze, la separazione dal traffico,

la sicurezza, i rumori. Per le piste ciclabili, vanno considerati, oltre ai precedenti criteri, la continuità, proporzionale alla riduzione del numero di stop, la tortuosità e la protezione della bicicletta parcheggiata.

6. A seguito dello studio di mobilità prodotto, nel caso in cui il futuro insediamento peggiori le condizioni di inquinamento atmosferico, il proponente integra il progetto presentato, ai fini della richiesta della domanda di autorizzazione, con adeguate misure di mitigazione, quali, esemplificativamente, la modifica del sistema degli accessi, la riduzione dei percorsi veicolari, la riduzione delle velocità, l'istituzione di fasce verdi di mitigazione.

7. Le valutazioni di impatto e le soluzioni proposte sono verificate dal comune anche con il supporto degli enti competenti.

Art. 4.

Caratteristiche degli accessi e dei raccordi tra aree di parcheggio e viabilità per l'insediamento delle attività commerciali

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui all'art. 15, comma 1, lettere i), l), n), o) e p) del TUC, garantiscono:

a) il raccordo tra parcheggi e viabilità;

b) il raccordo tra zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilità;

c) il raccordo tra i sistemi di accesso interni all'area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilità specializzata esterna pedonale, ciclabile o preferenziale, con relativo abbattimento delle barriere architettoniche;

d) la separazione dei parcheggi di pertinenza di uso pubblico da ogni altro parcheggio, sia utilizzando barriere fisiche, sia, in alternativa, contrassegni o colorazioni diverse tra le aree interessate, purché i tracciati siano perfettamente riconoscibili e ben separati;

e) la continuità, in sicurezza, della rete pedonale tra gli ingressi e le uscite dall'edificio, le zone di parcheggio e la rete pedonale esterna, con idonei sistemi di segnaletica e, ove possibile, marciapiedi;

f) la manovrabilità dei mezzi pesanti e la visibilità degli accessi.

2. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di cui al comma 1 rispettano, inoltre, i seguenti criteri:

a) nelle medie strutture di vendita, la zona di parcheggio pertinenziale di uso pubblico, destinata esclusivamente alla clientela, adeguatamente segnalata, deve assicurare il raccordo con la viabilità pubblica attraverso almeno un varco carrabile, indipendente e separato da ogni altro accesso, bidirezionale e con almeno una corsia per senso di marcia. Ulteriori eventuali varchi devono possedere le medesime caratteristiche;

b) nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali, oltre quanto previsto dalla lettera a), il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi carrabili, ciascuno a senso unico, separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario. Ulteriori eventuali varchi devono possedere le medesime caratteristiche.



Art. 5.

Caratteristiche e quantità dei parcheggi pertinenziali per l'insediamento delle attività commerciali

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui all'art. 15, comma 1, lettere *i), l), n), o) e p)* del TUC si conformano ai seguenti criteri in tema di parcheggi:

a) i parcheggi sono collocati all'interno dell'area di pertinenza delle strutture di vendita, in superficie, sotterranei o sopraelevati, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa;

b) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, le aree di parcheggio sono individuate in sede di strumento attuativo;

c) la localizzazione dei parcheggi è consentita anche in strutture multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione agli *standard* ordinari;

d) i parcheggi di pertinenza di uso pubblico sono separati da ogni altro parcheggio mediante l'utilizzo di barriere fisiche o di contrassegni o colorazioni diverse tra le aree interessate in modo che i tracciati siano perfettamente riconoscibili e ben divisi;

e) la localizzazione dei parcheggi deve essere coordinata con il piano del traffico ove esistente;

f) per le medie, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali, il numero dei posti auto di cui al comma 2 è individuato in relazione ad una superficie minima di mq 25 per ciascun parcheggio, da intendersi quale superficie comprensiva della quota parte relativa agli spazi di manovra e di entrata e uscita, interni alla struttura;

g) per le grandi strutture di vendita, una quota non inferiore al 1% dei parcheggi deve essere dotata di infrastrutture di ricarica elettrica, anche fornita da soggetti terzi operanti nel settore;

h) per le medie, le grandi strutture e i centri commerciali deve essere prevista la messa a dimora di 1 albero ogni 60 mq di parcheggio a raso comprensivo dello spazio dedicato al carico e scarico merci.

2. La dotazione minima di parcheggi di uso pubblico di pertinenza della struttura commerciale, destinati esclusivamente alla clientela, è pari alla superficie che risulterà maggiore tra quella determinata ai sensi degli *standard* urbanistici pubblici previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) e quella calcolata come di seguito:

a) relativamente alle medie strutture di vendita, i parcheggi sono dimensionati nella misura minima di mq 1 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

b) relativamente alle grandi strutture di vendita, i parcheggi sono dimensionati nella misura minima di mq 2 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

3. Alla quota di parcheggi di uso pubblico di pertinenza della struttura commerciale, destinati esclusivamente alla clientela, di cui al comma 2, lettere *b) e c)*, vanno aggiunti ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq 0,50, per le medie strutture di vendita, e di mq 1, per le grandi strutture di vendita, per ogni metro quadro di superficie relativa ad ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati ad altri servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente relativi alla vendita al dettaglio, oltre una quota aggiuntiva di spazi dedicati alle operazioni di carico e scarico delle merci e alla consegna dei rifiuti ingombranti, ove non sia diversamente organizzato, e di posti auto per i portatori di *handicap* nelle aree più vicine ai punti di ingresso e nel rispetto della normativa vigente.

4. I comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, ovvero riferibili all'impatto dovuto alla diversità di settore merceologico attivato, possono ridurre la quantità di parcheggi, fatto salvo il rispetto della dotazione minima di cui all'art. 41-*sexies* della legge n. 1150/1942, per le seguenti quote:

a) la quota parte della domanda di parcheggi eliminabile tramite l'adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;

b) la quota parte della domanda di parcheggi eliminabile inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici obiettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della città;

c) la quota parte della domanda di parcheggi che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta dai medesimi parcheggi.

5. Relativamente alle zone omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera *b) e c)*:

a) i parcheggi sono dimensionati nella misura di mq 0,50 per ogni metro quadro di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste, fatta eccezione per gallerie d'arte, librerie ed esercizi concernenti prodotti di attività editoriale;

b) in caso d'impossibilità di raggiungere le quantità di cui alla lettera *a)* per indisponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, devono essere adottate adeguate misure di mobilità collettiva volte a soddisfare adeguatamente la domanda di mobilità generata ovvero prevedere la monetizzazione delle aree mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata ai sensi dell'art. 6 comma 2.

6. Negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dotati di più di dieci posti auto si applica quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).



7. I sistemi di ricarica da installare presso le strutture commerciali sono finalizzati a soddisfare esigenze di ricarica «secondarie», quali il chilometraggio supplementare del veicolo durante il giorno e devono offrire almeno un servizio di ricarica a media potenza.

8. Per le zone a traffico limitato (ZTL), pedonalizzate o parzialmente pedonalizzate, può essere prevista la deroga fino al 100% degli *standard* relativi ai parcheggi di tutte le strutture di vendita.

9. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 realizzati in nuove costruzioni ovvero a seguito di demolizione e ricostruzione, devono prevedere aree di carico e scarico merci dedicate con almeno un varco carrabile autonomo per ingresso/uscita.

Art. 6.

Criteri e modalità di reperimento degli standard urbanistici relativi ai parcheggi nei casi di avvio di medie o grandi strutture di vendita in fabbricati già esistenti e di medie strutture a seguito di accorpamento

1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammmodernamento e alla riqualificazione della rete distributiva, è possibile derogare agli *standard* di cui all'art. 5, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei casi di:

a) fabbricati già esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee A e B di cui al decreto ministeriale n. 1444/68, in cui si intendono avviare medie o grandi strutture di vendita, fermo restando il rispetto degli *standard* urbanistici relativi ai parcheggi vigenti all'epoca di costruzione del fabbricato e avvio di precedente attività commerciale, qualora sia accertata la carenza della disponibilità di parcheggi pertinenziali, attestata dall'ufficio comunale competente;

b) accorpamento o concentrazione di esercizi commerciali preesistenti da almeno tre anni, finalizzati all'avvio o all'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita, qualora sia accertata la carenza della disponibilità di parcheggi pertinenziali, attestata dall'ufficio comunale competente, per indisponibilità di aree idonee, o per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa;

2. La convenzione di cui al comma 1 può prevedere:

a) la monetizzazione parziale o totale degli *standard* pertinenziali, nel caso in cui non sia documentabile la disponibilità di posti auto in parcheggi pubblici o privati ad una distanza non superiore a 1 km, mediante accordo;

b) la riduzione della superficie destinata a parcheggio fino ad un massimo del 70% nel caso in cui, dalla collocazione dell'attività commerciale e dalla tipologia dell'utenza, si prevedano, attraverso specifica analisi tecnica, consistenti quote di accessibilità pedonale o, comunque, non automobilistica;

c) la parametrizzazione della superficie destinata a parcheggio, qualora reperibile, con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato, nel

caso di avvio di attività commerciali in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) la monetizzazione, anche totale, del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie, nel caso di ampliamenti di medie strutture di vendita esistenti, ubicate all'interno delle zone territoriali di cui al comma 1, lettera a), nel caso in cui non sia documentabile la disponibilità di posti auto in parcheggi pubblici o privati ad una distanza non superiore a 1 km, mediante accordo.

3. La convenzione di cui al comma 1 deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare l'accessibilità dell'area, per la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano e per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico finalizzato.

4. Per le Zone a traffico limitato (ZTL), pedonalizzate o parzialmente pedonalizzate, può essere prevista la deroga fino al 100% degli *standard* relativi ai parcheggi.

Art. 7.

Indirizzi e criteri per l'area commerciale integrata

1. L'area commerciale integrata di cui all'art. 15, comma 1, del TUC si considera, dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti sul territorio, unitariamente, nell'ambito di un piano urbanistico attuativo, anche se realizzata per parti.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme specifiche su viabilità, *standard* urbanistici, dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci di cui agli articoli 4 e 5, si prende in considerazione la superficie di vendita complessiva prevista nel progetto unitario.

3. L'area commerciale integrata deve risultare dotata di una efficace accessibilità, che tenga conto del dimensionamento complessivo, tale da minimizzare l'impatto sul sistema viario, da valutare anche sulla base di apposito studio di viabilità. A tal fine, i requisiti di accessibilità previsti all'art. 3 si riferiscono alla superficie di vendita complessiva risultante dal progetto unitario.

Art. 8.

Ciclo dei rifiuti e smaltimento

1. Le medie e grandi strutture di vendita sono soggetti al rispetto dei seguenti requisiti relativi al ciclo integrato dei rifiuti e alla gestione ecosostenibile della struttura:

a) un corretto sistema di raccolta differenziata e di intercettazione-separazione almeno di carta e cartone, plastica e metalli, vetro e frazione organica, che garantisca l'avvio a recupero della frazione dei rifiuti urbani assimilabili ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche in conformità alle disposizioni di legge e alle previsioni del Piano di gestione dei rifiuti della Regione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 5 agosto 2020, n. 4;



b) favorire la riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di risorse naturali attraverso il recupero dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza invenduti o dei prodotti che hanno perso il loro valore commerciale e la loro distribuzione per il sostentamento alimentare delle fasce più deboli della popolazione, anche attraverso azioni di iniziativa della Regione Lazio e delle associazioni presenti sul territorio;

c) implementazione, ove sia possibile l'utilizzo in sito del materiale prodotto assicurando adeguate cautele per prevenire problemi igienico-sanitari, dell'autocompostaggio dei rifiuti organici prodotti dai reparti ortofrutticoli e dalle attività di ristorazione, ovvero stipula di apposita convenzione con i gestori dei servizi di igiene urbana o i soggetti all'uopo autorizzati che ne garantisca la raccolta e il relativo trattamento a riciclo;

d) riduzione della produzione di rifiuti costituiti da carta minimizzando la produzione di cataloghi e volantini pubblicitari cartacei e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità digitale;

e) favorire la riduzione dell'utilizzo degli imballaggi a vantaggio esemplificativamente di:

1) sistemi di erogazione alla spina;

2) contenitori a perdere;

3) riuso degli imballaggi secondari e terziari, quali ad esempio le cassette e i contenitori riutilizzabili;

f) dotazione di attrezzature per i locali e i depositi del punto vendita per la riduzione volumetrica dei rifiuti quali ad esempio ecocompattatori, presse per imballaggi in cartone e in plastica;

g) dotazione di aree di conferimento degli imballaggi secondari, di disimballaggio e di compattamento, sia all'interno dei locali del punto vendita, sia, qualora possibile, nei piazzali antistanti l'esercizio ovvero in quelli di parcheggio, in accordo con il comune e la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

2. Nei centri commerciali il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 si intende ottemperato anche se realizzati in forma unitaria per l'intera struttura distributiva, senza che siano ripetuti dai singoli esercizi commerciali.

Art. 9.

Prestazione energetica e fonti rinnovabili

1. L'insediamento e l'avvio di medie e grandi strutture di vendita, a seguito di nuove edificazioni e ristrutturazioni, sono soggetti al rispetto dei seguenti requisiti relativi alla prestazione energetica e all'utilizzo di fonti rinnovabili:

a) gli edifici costruiti successivamente alla data del 1° gennaio 2021 devono essere a energia quasi zero ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche;

b) riduzione dei consumi di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento, in grado di consentire una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ e garantire il *comfort* termoisolometrico negli ambienti interni. Gli impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW sono dotati di sistemi di automazione e controllo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005 e

successive modifiche. Devono, in ogni caso, essere assicurati i requisiti energetici stabiliti dal decreto legislativo n. 192/2005 e dai suoi decreti attuativi;

c) adeguamento agli eventuali incrementi, disposti con provvedimento regionale, dei valori di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 199/2021 ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto;

d) adozione di dispositivi che permettano di controllare e razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione;

e) ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico e del *comfort* visivo;

f) realizzazione di impianti di illuminazione degli ambienti esterni privati, con tecnologie a basso consumo e impiego di corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto, al fine di conseguire il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento luminoso;

g) riduzione dei consumi idrici attraverso la realizzazione di una rete duale per l'approvvigionamento idrico alimentata con acque di recupero o l'adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua e il suo recupero;

h) gestione delle acque reflue attraverso:

1) reti fognarie separate per le acque nere, le acque bianche e le acque grigie;

2) idonei interventi per la gestione delle acque di prima pioggia e per la separazione e il conferimento a fogne delle acque nere o per la loro depurazione;

3) impianti di fitodepurazione, nel caso in cui non sia possibile l'allaccio a reti fognarie;

4) sistemi per la laminazione delle acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico.

Art. 10.


Sostenibilità sociale

1. Al fine di assicurare la sostenibilità sociale degli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, le imprese coinvolte adottano comportamenti eticamente responsabili, incentrati sull'uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali e sullo sviluppo delle comunità territoriali.

2. L'avvio e l'esercizio delle medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con il comune, recante gli obblighi e le condizioni richiesti per assicurare la sostenibilità sociale dell'insediamento, nonché le forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure ivi previste con particolare riferimento a:

a) presentazione di un piano di massima dell'occupazione;

b) pubblicità dei posti di lavoro disponibili tramite annunci sui principali quotidiani, sui siti specializzati in materia di *job recruiting* e sul sito della società istante;



c) previsione di corsi di formazione per favorire le forze lavoro da impiegare nell'esercizio commerciale, mediante «formazione d'aula» e «*training on the job*»;

d) corresponsione del contributo straordinario previsto all'art. 19, comma 2, del TUC in ragione del 10% della misura di cui all'art. 16, comma 4, lettera d *ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, nel caso in cui il contributo sia oggetto della procedura di scomputo degli oneri, lo stesso venga utilizzato per la realizzazione in loco di opere di urbanizzazione secondaria quali asili nido, scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere.

Capo III

PROCEDURE ABILITANTI, CONFERENZA DI SERVIZI E SEMPLIFICAZIONI

Art. 11.

Ampliamento degli esercizi di vicinato

1. Ai fini dell'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato mediante accorpamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUC, si considerano locali adiacenti al perimetro del locale originario i locali adiacenti sia in senso verticale che in senso orizzontale, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti del comune medesimo.

Art. 12.

Domanda di apertura, ampliamento, trasferimento e modifiche di medie strutture di vendita

1. La domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una media struttura di vendita di cui all'art. 25, comma 1, del TUC, è presentata mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione ed è corredata della seguente documentazione:

a) planimetria quotata, in scala adeguata, dei locali o del fabbricato esistenti o progetto del fabbricato da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria quotata, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti, ai sensi degli articoli 4 e 5;

c) planimetria, in scala adeguata, di inquadramento dell'area circostante con raggio almeno di 300 metri e comunque fino al raccordo con la viabilità principale con differenziazione tra la viabilità esistente e quella eventualmente prevista dal progetto;

d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'autorizzazione commerciale;

e) relazione descrittiva dell'intervento commerciale e del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.

2. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l'interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

3. La modifica quantitativa di uno dei settori merceologici consentiti in una media struttura di vendita, senza ampliamento della superficie di vendita o unitamente a contestuale riduzione della superficie di vendita, è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia. In caso contrario la modifica è soggetta a SCIA.


4. La modifica qualitativa del settore merceologico di una media struttura di vendita entro il 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata per il settore merceologico di cui è richiesta la modifica e senza ulteriore ampliamento della superficie medesima è soggetta alla presentazione al SUAP competente per territorio di SCIA attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2, del TUC.

5. L'ampliamento di una media struttura di vendita entro il limite massimo del 10% della superficie di vendita autorizzata e nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 15, comma 1, lettera i), del TUC, nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, nel rispetto di tutti i requisiti e *standard* prescritti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

6. L'apertura o l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura derivante da concentrazione o accorpamento, di cui, rispettivamente, all'art. 15, comma 1, lettere cc) e bb), del TUC, nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente, nel rispetto di tutti i requisiti e *standard* prescritti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

7. Nei casi in cui gli ampliamenti di superficie di vendita di cui ai commi 5 e 6 siano richiesti congiuntamente alle modifiche di cui ai commi 3 e 4, è consentita la presentazione di un'unica comunicazione o di un'unica SCIA.

8. In caso di accorpamento di una o più strutture o locali a destinazione commerciale, anche qualora non siano in esercizio, finalizzato all'apertura di una media struttura di vendita la cui superficie di vendita non superi i 1000 metri quadrati, ricompresi all'interno di uno strumento urbanistico attuativo, si tiene conto dei parcheggi e del verde pubblico già reperiti a titolo di *standard* urbanistico, fatto salvo il rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui all'art. 2.



Art. 13.

Domanda di apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita

1. La domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita di cui all'art. 26, comma 1, del TUC, è presentata mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione ed è corredata della seguente documentazione:

a) planimetria quotata, in scala adeguata, dei locali o del fabbricato esistenti o progetto del fabbricato da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria quotata, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti, ai sensi degli articoli 4 e 5;

c) planimetria, in scala adeguata, di inquadramento dell'area circostante con raggio almeno di 300 metri e comunque fino al raccordo con la viabilità principale con differenziazione tra la viabilità esistente e quella eventualmente prevista;

d) studio di impatto sulla mobilità di cui all'art. 3, comma 1, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale;

e) la descrizione dell'offerta di trasporto, comprensiva del sistema di trasporto sia pubblico che privato, esistente e previsto, dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili, nonché delle condizioni di accessibilità per persone con ridotta mobilità in accordo con gli strumenti pianificatori vigenti del comune;

f) documentazione per il rilascio del permesso di costruire e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'autorizzazione commerciale;

g) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) o estremi del provvedimento di esclusione dell'assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

h) relazione descrittiva dell'intervento commerciale e del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.

2. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l'interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

3. Nel caso in cui il progetto sia da sottoporre a VIA, il rilascio dell'autorizzazione e la conferenza di servizi di cui all'art. 14 confluiscono nella procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e suc-

cessive modifiche e la domanda di cui al comma 1 è presentata, unitamente all'istanza di VIA, all'autorità regionale competente.

Art. 14.

Convocazione della conferenza di servizi

1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 13, comma 1, indice la conferenza di servizi di cui all'art. 26, comma 2, del TUC, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in seduta pubblica, convocando i soggetti di cui all'art. 26, commi 2 e 3, del TUC, nonché tutte le amministrazioni e i gestori di beni e servizi pubblici competenti a rilasciare gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività.

2. In caso di necessità di integrazioni documentali o chiarimenti ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, il SUAP trasmette al richiedente un'unica richiesta, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per fornire le integrazioni o i chiarimenti richiesti e informandolo della sospensione dei termini.

3. La conferenza di servizi si svolge, di norma, presso la sede della Regione Lazio.

4. La conferenza decide sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo assenso della Regione espresso dal rappresentante unico regionale.

5. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata ai sensi dell'art. 26, comma 4, del TUC entro centoventi giorni dall'indizione e, se positiva, sostituisce, ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, incluso il relativo titolo abilitativo edilizio qualora necessario.


6. La domanda si intende accolta se, decorso il termine di cui al comma 5, il SUAP non ha provveduto all'adozione della determina conclusiva della conferenza.

7. Al fine di prevenire fenomeni di congestione del traffico, l'avvio dell'esercizio delle grandi strutture di vendita è comunicato entro quindici giorni precedenti al SUAP competente per territorio.

Art. 15.

Procedura per medie e grandi strutture di vendita in variante urbanistica

1. Qualora l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita comportino variazione degli strumenti urbanistici, è facoltà degli interessati richiedere,



mediante apposita domanda presentata ai sensi del comma 2, che venga promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

2. La domanda di autorizzazione relativa agli interventi di cui al comma 1, corredata di tutta la documentazione prevista dagli articoli 12 o 13, a seconda che si tratti di media o di grande struttura di vendita, è presentata al SUAP del comune competente per territorio mediante apposita modulistica da adottarsi con determinazione del direttore regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre al comune, la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché le altre amministrazioni che, a qualunque titolo, devono rilasciare atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolta in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale.

4. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma è sottoposta alle forme di pubblicità previste dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul Governo del territorio) con i termini ridotti della metà.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, del sindaco e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato sui siti istituzionali degli enti territoriali coinvolti nonché sull'albo pretorio del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo produce gli effetti dell'intesa, sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. L'adesione del sindaco all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Il termine per la conclusione del procedimento relativo agli interventi di cui al comma 1 è fissato in centotanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.

7. L'accordo di programma in variante può essere concluso esclusivamente da quei comuni che abbiano operato nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 19, 20 e

21 della legge regionale 6 novembre, 2019, n. 22 (Testo unico del commercio), e deve in ogni caso rispettare le norme in materia paesaggistica, il piano territoriale paesistico regionale, nonché le prescrizioni del presente regolamento.

8. L'accordo di programma deve contenere forme di perequazione urbanistica specificamente destinate alla riqualificazione della zona interessata. All'accordo di programma è allegato atto unilaterale d'obbligo o schema di convenzione contenente gli obblighi del soggetto privato interessato.

Art. 16.

Procedimenti semplificati per l'ampliamento mediante accorpamento e concentrazione e modifiche merceologiche

1. L'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura nei limiti del 5% della superficie di vendita autorizzata, nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti e *standard* prescritti dalla normativa statale e regionale in materia.

2. L'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita derivante da accorpamento di locali o di strutture attigue preesistenti, fino ad un massimo del 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata, nel caso in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti e *standard* prescritti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. L'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura derivante dalla concentrazione di medie e grandi strutture preesistenti e operanti continuativamente nell'ambito dello stesso comune da almeno tre anni, e facenti capo ad un medesimo titolare, fino ad un massimo del 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata, nel caso non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, nel rispetto di tutti i requisiti e *standard* prescritti dalla normativa statale e regionale in materia.

4. La modifica quantitativa del settore merceologico di una grande struttura di vendita, anche unitamente alla riduzione della superficie di vendita, è soggetta a presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti alla modifica quantitativa richiesta. In caso contrario si provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 26, del TUC.

5. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una grande struttura di vendita entro il 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata per il settore merceologico di cui si chiede la modifica, è soggetta alla presentazione al SUAP competente per territorio di SCIA attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia, ai



fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dell'art. 26, commi 1, 2, 3 e 4 del TUC.

6. Nei casi in cui gli ampliamenti di superficie di vendita di cui ai commi 1, 2 e 3 siano richiesti unitamente alle modifiche di cui ai commi 4 e 5, è consentita la presentazione di un'unica comunicazione o di un'unica SCIA al SUAP competente per territorio.

Art. 17.

Centri commerciali, procedure semplificate per modifiche merceologiche e rimodulazione degli spazi interni

1. Le modifiche relative ad una diversa ripartizione della superficie di vendita autorizzata tra gli esercizi posti all'interno di un centro commerciale, di cui all'art. 15, comma 1, lettere *n*) e *o*), del TUC, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUC.

2. La diversa ripartizione della superficie di vendita del centro commerciale di cui al comma 1 può consistere, oltre che nella diversa collocazione interna, anche nella variazione di superficie di vendita dei singoli esercizi commerciali presenti.

3. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare aumento della superficie di vendita autorizzata e sono effettuate nel rispetto delle norme in materia edilizia e di destinazione d'uso nonché delle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

4. La modifica quantitativa di uno dei settori merceologici consentiti in un centro commerciale, anche unitamente a contestuale riduzione della superficie di vendita, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti alla modifica quantitativa richiesta. In caso contrario, la modifica è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del TUC.

5. La modifica qualitativa parziale di uno dei settori merceologici di un centro commerciale, inferiore al 20% del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico di cui si chiede la modifica, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si procede in base a quanto disposto all'art. 28, comma 1, del TUC.

6. Le modifiche contestuali di quanto previsto ai commi 1, 4 e 5, sono soggette alla presentazione di un'unica comunicazione o di un'unica SCIA al SUAP competente per territorio.

7. Lo svolgimento di mostre-mercato, eventi, manifestazioni a scopo commerciale o a carattere promozionale di cui all'art. 28, comma 10, del TUC all'interno di un

centro commerciale, è soggetto a comunicazione preventiva al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore delle attività commerciali interessate.

Art. 18.

Modalità, criteri e requisiti per l'istituzione dei punti di primo soccorso

1. Ferma restando l'organizzazione di pronto soccorso disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), le grandi strutture di vendita così come individuate all'art. 26, comma 7, del TUC, a seguito di accordi con la Azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con la Croce Rossa, possono istituire punti di Primo soccorso diretti da un operatore che abbia esperienza di supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione, anche in età pediatrica, (BLS-O e PBL-S-O) attivi durante l'orario di apertura della struttura. La verifica dei requisiti degli operatori e la vigilanza sulla presente disposizione è svolta dall'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Capo IV

CONSUMO SUL POSTO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Art. 19.


Modalità di esercizio dell'attività di consumo sul posto

1. Gli esercizi di vicinato di cui all'art. 15, comma 1, lettera *h*), del TUC, abilitati alla vendita di prodotti alimentari, possono consentire, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del TUC, il consumo immediato dei prodotti in vendita, utilizzando i locali e gli arredi messi a disposizione nell'esercizio medesimo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. Il consumo sul posto costituisce una modalità di fruizione dei prodotti alimentari, ha carattere accessorio rispetto all'attività di vendita degli esercizi di vicinato, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale, e deve svolgersi con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

3. Il consumatore ritira direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, acquistati nella confezione originale o in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, senza alcun servizio assistito di somministrazione.

4. Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto, prima dell'eventuale consumo sul posto.



5. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto, nell'area così come definita all'art. 20, comma 1, lettera a).

6. Sono consentiti:

a) l'utilizzo di tavoli e piani d'appoggio, quali mensole a muro, penisole e simili;

b) l'utilizzo di eventuali sedute, come, ad esempio, sgabelli, panchine, sedie e simili, anche abbinabili ai piani di cui alla lettera a);

c) la collocazione di macchine da caffè con cialde, utilizzabili dai clienti in modo diretto ed autonomo;

d) la fornitura di stoviglieria, tovaglioli e posate monouso, biodegradabili e compostabili o non a perdere;

e) la fornitura di salviette detergenti monouso;

f) la fornitura di bevande in confezione originale;

g) il riscaldamento del prodotto acquistato.

7. Sono esclusi:

a) la presenza sui piani di appoggio e sui tavoli, a disposizione dei clienti, di alimenti allo stato sfuso o confezionati, quali, ad esempio, olio, aceto, sale, pepe, pane, zucchero, salse;

b) l'utilizzo di apparecchiature per le bevande alla spina e di macchine industriali per la preparazione del caffè;

c) la preparazione di bevande a seguito di macerazione o infusione e il trattamento di generi alimentari, quali, a titolo esemplificativo, il condimento o la preparazione al momento della vendita di insalate o piatti caldi;

d) l'aumento dei prezzi dei prodotti consumati sul posto o l'applicazione di quote aggiuntive per il servizio;

e) l'esposizione nel luogo del consumo o la consegna al cliente di qualsiasi lista o menù dei prodotti offerti per il consumo, con i relativi prezzi;

f) il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o del personale dipendente consistente in:

1) assistenza al cliente con menù;

2) guida o indirizzamento nelle scelte;

3) raccolta o registrazione di ordinazioni;

4) trasporto del prodotto acquistato sul luogo del consumo;

5) ritiro della stoviglieria e posateria dopo il consumo.

Art. 20.

Requisiti igienico-sanitari

1. L'utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti in vendita presso gli esercizi di vicinato è soggetto alle vigenti normative igienico-sanitarie. In particolare:

a) la zona destinata al consumo deve essere distinta da quella destinata all'attività di vendita e deve coincidere con quella occupata dagli arredi;

b) la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti;

c) i dispositivi di supporto al consumo devono essere di materiale idoneo, lavabile e disinfettabile.

Art. 21.

Orari e pubblicità

1. Gli esercizi di vicinato che effettuano la vendita degli alimenti per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli.

Art. 22.

Sanzioni

1. Il consumo sul posto svolto in difformità alle prescrizioni del presente regolamento configura svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti di legge e in assenza delle prescritte abilitazioni e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 85 del TUC.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Disposizione transitoria

1. Alle domande di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP competente per territorio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 99 del TUC.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 11 agosto 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

23R00262



REGOLAMENTO 11 agosto 2022, n. 11.

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16 agosto 2022 - Ordinario n. 68)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b*), dello Statuto e dell'art. 8 della legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche), disciplina criteri e modalità per:

a) il censimento delle botteghe e attività storiche da parte dei comuni facenti parte del territorio regionale;

b) l'iscrizione nell'elenco regionale delle botteghe e attività storiche e la disciplina per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la cancellazione dall'elenco stesso;

c) la progettazione e realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione delle botteghe e attività storiche, diffondendone la conoscenza anche attraverso i canali di comunicazione istituzionali della Regione e dei comuni;

d) il rilascio dell'attestato e del logo per ciascuna fattispecie di bottega e attività storiche nonché le norme relative alla loro esposizione ed utilizzo anche ai fini promozionali;

e) la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, comma 2 e 6, comma 2, della legge regionale n. 1/2022;

f) la revoca dei contributi per mancato rispetto dei vincoli di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2022;

g) la gestione e la ripartizione delle risorse di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1/2022.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 1/2022, si intende per:

h) legge regionale: la legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche);

i) elenco regionale: l'elenco regionale delle botteghe e attività storiche e dei mercati e delle fiere di cui all'art. 51 della legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 (testo unico del commercio), disciplinato dall'art. 3 della legge regionale e dal presente regolamento;

j) botteghe ed attività storiche: le fattispecie di cui all'art. 2 della legge regionale nonché le botteghe e le attività storiche che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge stessa, in deroga al solo requisito temporale, al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, siano riconosciute con provvedimenti comunali e che possono essere iscritte nell'elenco regionale;

k) mercati e fiere di valenza storica: attività storiche su aree pubbliche di cui all'art. 51 della legge regionale n. 22/2019, che possono essere iscritti nell'elenco regionale;

l) attività economiche: i soggetti di cui alle lettere *c*) e *d*);

m) direzione regionale competente: la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico;

n) reti di imprese: l'aggregazione di attività economiche su strada, come definita dall'art. 15, comma 1, lettera *r*), della legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 (testo unico del commercio);

o) testo unico del commercio: la legge regionale n. 22/2019 e successive modifiche.

Art. 3.


Censimento delle botteghe e delle attività storiche

1. I comuni, sulla base dei dati e della documentazione amministrativa in proprio possesso, ovvero acquisiti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dalle associazioni maggiormente rappresentative di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, ovvero dalle attività economiche presenti sul territorio, mediante comunicazioni dalle stesse trasmesse a seguito di apposito avviso, provvedono al censimento delle medesime attività economiche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale, predisponendo un apposito elenco.

2. Il censimento di cui al comma 1 comprende, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale, anche le attività economiche che abbiano già ottenuto specifici provvedimenti comunali di riconoscimento della storicità delle proprie attività, per le quali si prescinde dal requisito temporale di cui all'art. 2 della legge regionale stessa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni, previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi della legge regionale, trasmettono alla Direzione regionale competente l'elenco delle attività economiche risultanti dal censimento, ai fini dell'iscrizione delle stesse in una delle sezioni dell'elenco regionale di cui all'art. 4.

4. Ferma restando la trasmissione d'ufficio da parte del comune alla Regione dell'elenco delle attività economiche in possesso dei requisiti per essere iscritte nell'elenco regionale, i legali rappresentanti delle attività economiche possono, in qualsiasi momento, presentare istanza di



iscrizione all'elenco regionale presso il comune sul cui territorio si svolge l'attività, il quale procede all'istruttoria e, in caso di esito positivo, trasmette la relativa richiesta di iscrizione alla regione.

5. L'istanza di iscrizione del legale rappresentante delle botteghe ed attività storiche dev'essere corredata dei seguenti documenti e informazioni:

a) visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;

b) i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;

c) copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;

d) l'eventuale provvedimento di cui all'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali predisposti anche con l'eventuale collaborazione dell'ente locale e delle associazioni di settore, in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando gli elementi indicati dall'art. 4, comma 2, lettere da a) a f), della legge regionale.

6. Le imprese che fanno parte dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all'art. 51 del testo unico del commercio, possono presentare al Comune richiesta di iscrizione all'elenco regionale a mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ovvero delle associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all'art. 39, comma 1, lettera z), del testo unico del commercio.

7. Per la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei mercati e delle fiere di valenza storica di cui all'art. 51 del testo unico del commercio si applicano, in quanto compatibili, le modalità di cui al comma 5.

Art. 4.

Elenco regionale. Istituzione, tenuta, aggiornamento e cancellazione 1.

La Direzione regionale competente, con apposito provvedimento, prende atto dell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, trasmesso dai comuni ed istituisce l'elenco regionale di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale.

2. Le attività economiche di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale, in possesso dei requisiti verificati dai comuni, sono iscritte nell'Elenco regionale ripartito nelle seguenti sezioni:

a) «Locali storici, di valore storico artistico ed architettonico» per le attività economiche aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale;

b) «Locali storici tradizionali» per le attività economiche aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale;

c) «Botteghe d'arte e di antichi mestieri» per le attività economiche aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale;

d) «Attività storiche e tradizionali» per le attività economiche aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale;

e) «Mercati e fiere di valenza storica» per le attività economiche di cui all'art. 5 della legge regionale.

3. L'elenco regionale è pubblicato e reso disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della regione e negli altri siti web regionali correlati, nonché nei portali web istituzionali dei comuni.

4. Sono resi pubblici per la consultazione i dati relativi alla denominazione della bottega e delle attività storiche, il luogo di effettivo esercizio dell'attività economica, i riferimenti agli eventuali siti internet e profili social, la categoria merceologica e/o il codice ATECO con cui l'attività risulta iscritta alla CCIAA.

5. La Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico è responsabile della tenuta, dell'aggiornamento, nonché della cancellazione dall'elenco regionale delle attività economiche.

6. L'aggiornamento dell'elenco regionale è effettuato dalla direzione regionale competente su richiesta del comune e previa verifica, da parte dello stesso, della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo all'attività economica per la quale si richiede l'iscrizione.

7. Qualora l'attività economica acquisisca successivamente all'iscrizione nell'elenco regionale i requisiti per l'iscrizione in una diversa sezione dell'elenco stesso, il legale rappresentante presenta istanza debitamente documentata al comune competente che, effettuata l'istruttoria, ne trasmette l'esito alla Direzione regionale competente ai fini dell'adozione del provvedimento di trasferimento ad altra sezione dell'elenco regionale stesso.

8. La direzione regionale competente provvede alla cancellazione dell'attività economica dall'Elenco regionale nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei vincoli di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

b) revoca dei contributi ai sensi dell'art. 8, comma 7, del presente regolamento;

c) presentazione di apposita istanza di cancellazione da parte del comune, anche a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'attività economica interessata.



Art. 5.

Attestato e logo

1. A seguito dell'iscrizione nell'elenco regionale la direzione regionale competente rilascia all'operatore economico un attestato riportante:

a) la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;

b) la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;

c) la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;

d) il numero e gli estremi di iscrizione;

e) l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento.

2. Ad ogni attività economica iscritta nell'elenco regionale è altresì consegnata copia del logo come definito con apposita deliberazione della giunta regionale e riportante la dicitura:

«Bottega e attività storica del Lazio», diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'art. 2, comma 1, della legge regionale;

«Mercato e fiera di valenza storica del Lazio».

Art. 6.

Modalità di esposizione ed utilizzo dell'attestato e del logo

1. L'esercente la bottega e l'attività storica espone, in maniera che sia facilmente visibile al pubblico, l'attestato ed il logo di cui all'art. 5.

2. Ciascuna bottega e attività storica mette altresì a disposizione, per la consultazione del pubblico, il materiale informativo, in qualsiasi modo elaborato, dal quale risultino le caratteristiche della stessa, come disciplinate dalla legge regionale e dal presente regolamento.

3. La denominazione «bottega e attività storica» integrata dalla indicazione della specifica sezione di iscrizione ed il logo possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'elenco regionale.

4. I mercati e le fiere di valenza storica iscritti nell'elenco regionale espongono agli ingressi dell'area complessivamente occupata l'attestato, il logo ed il materiale informativo di cui al comma 2.

5. I singoli esercenti, nell'ambito di mercati e fiere di valenza storica, hanno facoltà di utilizzare la denominazione «mercato e fiera di valenza storica» ed il relativo logo soltanto per il periodo di esercizio all'interno dell'evento cui è riconosciuta la specifica valenza storica e limitatamente alla sua promozione. È in ogni caso fatto divieto di promuovere la singola attività economica utilizzando la denominazione riferibile al complesso delle attività nella loro unitarietà considerate, tali da indurre in errore il consumatore e gli altri operatori economici circa le caratteristiche della singola attività economica.

Art. 7.

Attività e strumenti di promozione

1. La regione, anche in collaborazione con i comuni, gli altri enti locali, gli uffici decentrati delle amministrazioni centrali dello Stato, le reti d'impresa, le associazioni di categoria e comunque ogni altro attore pubblico e/o privato interessato, supporta ogni iniziativa utile ai fini della promozione e valorizzazione delle botteghe e attività storiche nonché dei mercati e delle fiere di valenza storica.

2. La regione, oltre alle attività già indicate dalla legge regionale e dal presente regolamento:

a) promuove sul proprio sito istituzionale e sui siti correlati l'iscrizione all'elenco regionale e le attività di diffusione delle botteghe e attività storiche nonché dei mercati e delle fiere di valenza storica;

b) promuove a favore delle botteghe e attività storiche nonché dei mercati e delle fiere di valenza storica la concessione di spazi commerciali, espositivi, informativi e per la realizzazione di prodotti o attività promozionali in occasione di feste patronali, ricostruzioni storiche, celebrazioni di ricorrenze religiose e civili ed in ogni altro evento comunque organizzato dalla regione e da ogni altro ente locale e/o territoriale ovvero società controllate ed enti strumentali.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale, i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, promuovono iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante l'adozione di provvedimenti per la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà, diffondendone la conoscenza anche attraverso i propri canali di comunicazione.

4. I comuni, anche al fine promozionale e turistico per la creazione di appositi percorsi, pubblicano sul proprio portale web istituzionale il link di collegamento per accedere all'elenco regionale di cui all'art. 4.

Art. 8.


Contributi e criteri di riparto delle risorse finanziarie

1. I contributi di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale possono essere erogati a favore dei comuni, dei proprietari e dei gestori delle botteghe e attività storiche iscritte nell'elenco regionale.

2. I contributi sono concessi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale, secondo i criteri di priorità ivi indicati.

3. Le risorse individuate per gli interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche iscritte nell'elenco regionale, nel rispetto delle priorità indicate dalla legge regionale, sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) una quota almeno pari al 20% delle risorse di spesa corrente è destinata, in proporzione al numero di botteghe ed attività storiche e tenuto conto anche della popolazione residente, ai comuni che ne fanno richiesta ai fini della attuazione degli interventi di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale;



b) una quota almeno pari al 20% delle risorse di spesa corrente è destinata, in proporzione al numero di botteghe ed attività storiche e tenuto conto anche della popolazione residente, ai comuni che ne fanno richiesta ai fini della attuazione degli interventi di cui all'art. 12, comma 2, lettere b), c) ed e), della legge regionale;

c) una quota almeno pari al 10% delle risorse di spesa corrente è destinata al finanziamento di progetti formativi presentati alla regione dagli esercenti gli antichi mestieri ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge regionale;

d) la quota non impegnata ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c), delle risorse di spesa corrente è destinata dalla regione agli esercenti delle botteghe e attività storiche iscritte nell'elenco regionale per interventi di cui all'art. 12, comma 2, lettere a), d) ed e);

e) una quota delle risorse in conto capitale è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'art. 12, comma 2, lettere a), d) ed e), in misura pari almeno al 40% in favore dei comuni e almeno al 40% in favore degli esercenti le botteghe e attività storiche iscritte nell'Elenco regionale. I beneficiari possono ricorrere anche a metodi di co-progettazione con gli attori locali interessati.

4. Le modalità di presentazione delle domande di contributi erogati dalla regione sono indicate in un apposito bando adottato dalla direzione regionale competente ai sensi dell'art. 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)» e successive modifiche.

5. Le modalità di presentazione delle domande di contributi erogati dai comuni, nei limiti delle risorse attribuitigli o di eventuali risorse aggiuntive stanziati dai medesimi, sono dagli stessi determinate tenuto conto di quanto stabilito dalla legge regionale e dal presente regolamento.

6. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare i vincoli di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale nel caso in cui i contributi siano stati direttamente destinati alla conservazione e alla riqualificazione degli immobili, degli arredi, delle vetrine, delle insegne, delle apparecchiature e degli strumenti produttivi.

7. Nel caso di violazione dei vincoli di cui al comma 6, salva l'ipotesi di conformazione ad un provvedimento dell'autorità pubblica, è disposta la revoca del contributo e il beneficiario è tenuto alla restituzione dello stesso nel termine di novanta giorni dal verificarsi dell'evento, anche in pendenza di procedimenti impugnativi, salvo il successivo diritto al rimborso degli importi già restituiti, nel caso di esito giudiziario favorevole.

8. La revoca dei contributi ai sensi del presente articolo comporta altresì la cancellazione del beneficiario dall'elenco regionale.

Art. 9.

Contributi a favore di attività storiche di commercio su aree pubbliche

1. La regione ripartisce le risorse individuate per il sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 12, comma 4, della legge regionale, secondo i seguenti criteri:

f) una quota almeno pari al 30% a valere sulle risorse in conto capitale è destinata alla riqualificazione delle strutture e all'adozione del banco-tipo eventualmente approvato dai comuni;

g) una quota almeno pari al 20% a valere sulle risorse di spesa corrente è destinata alla valorizzazione, alla promozione e all'ammodernamento dell'attività svolta;

h) una quota almeno pari al 30% è riservata ai progetti presentati da organismi associativi di operatori economici, qualunque ne sia la natura giuridica, di cui:

1) una quota almeno pari al 20% per gli interventi, anche se volti alla sola progettazione, di riqualificazione e adeguamento delle strutture e adozione del banco-tipo;

2) una quota almeno pari al 10% per gli interventi di valorizzazione, promozione e ammodernamento dell'attività svolta.

2. Le modalità di presentazione alla Regione delle domande di contributo sono indicate in un apposito bando adottato dalla direzione regionale competente ai sensi dell'art. 93, comma 1, della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche.

3. Qualora il comune adotti un provvedimento sanzionatorio, inibitorio o con effetti analoghi per non conformità delle strutture di vendita realizzate rispetto a quanto previsto nei provvedimenti amministrativi relativi al contributo erogato, ivi compresa la violazione delle disposizioni comunali circa il banco-tipo, ne dà comunicazione alla Regione che procede alla revoca del contributo stesso. In tal caso l'operatore economico è tenuto, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, alla restituzione del contributo, anche in pendenza di procedimenti impugnativi, salvo il successivo diritto al rimborso degli importi già restituiti, nel caso di esito giudiziario favorevole.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 8, commi 6 e 7.

Art. 10.

Entrata in vigore


1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 11 agosto 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00263



REGIONE SICILIA

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 2.

Legge di stabilità regionale 2023-2025.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 1° marzo 2023 - Parte I n. 9)*REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi consorzi comunali ed alle Città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2023, in euro 326.997.500,00. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 170.000.000,00 per ciascun anno, a cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni per l'esercizio finanziario 2023 di cui al comma 1, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2023.

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 98.500.000,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

4. Per il triennio 2023-2025 la dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 13/2022, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 120.000 migliaia di euro per l'anno 2024 ed in 125.000 migliaia di euro per l'anno 2025 ed è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (Missione 18, programma 1).

5. Per il triennio 2023-2025 il contributo sulle spese in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2014 è finanziato a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 ed è determinato in 50.000 migliaia di euro per l'anno 2023, in 55.000 migliaia di euro per l'anno 2024 e in 60.000 migliaia di euro per l'anno 2025 (Missione 18, programma 1), di cui 5.000 migliaia di euro per ciascun anno da destinare ai liberi Consorzi comunali che alla data del 30 dicembre 2021 risultano in dissesto finanziario.

Art. 2.

Concorso agli oneri dei comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è autorizzata per il triennio 2023-2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione - Autonomie locali.

Art. 3.

Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole «l'ulteriore sessennio 2017-2022» sono sostituite dalle parole «l'ulteriore novennio 2017-2025» e le parole «nove esercizi» sono sostituite dalle parole «dodici esercizi».

3. Al comma 17 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/2022, dopo le parole «pari a 1.970 migliaia di euro» sono aggiunte le parole «per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025».

4. Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).

5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma



2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati.

6. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2023» e le parole «risorse trasferite per le medesime finalità» sono sostituite dalle parole «relative risorse».

7. Il comma 14 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.

9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio.

10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).

11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

12. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è

stato conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro.

13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:

a) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;


b) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;

c) 1.400 migliaia di euro in favore del Comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.;

d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.

16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione.

17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace



del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali.

18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.

19. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, per l'erogazione di un contributo in favore dei comuni da ripartirsi in proporzione alla consistenza della popolazione canina ospitata presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate in rapporto alla densità demografica dei singoli comuni. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la salute per le parti di propria competenza, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del Comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.

22. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le parole «a seguito dell'avvenuta rendicontazione» sono sostituite dalle parole «a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori».

23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del Comune di Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).

24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS «Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia», per i proprietari dei castelli storici.


25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.

26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.

27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.

28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di «Borgo più bello d'Italia» e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale «Borghi più belli d'Italia» è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di «Borgo dei Borghi» è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).



Art. 4.

Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia

1. Il comma 10 dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dal comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è sostituito dal seguente:

«10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia:

a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);

b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023 - 2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale.»

2. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 9/2015 è soppresso.

3. Per l'esercizio finanziario 2023 il contributo annuale di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 1, per l'importo di euro 7.000 migliaia, è finanziato mediante l'utilizzo di quota parte delle somme corrispondenti ai «Vincoli formalmente attribuiti dall'ente» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2023 di cui all'allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo entrata 1607 - capitoli spesa 443308 - 613954 - 242572- 642068 - 642084 - 684166.

Art. 5.

Disposizioni per il settore della forestazione

1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

2. Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 7.000 migliaia per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574).

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, sono iscritte nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:

a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia;

b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia;

c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia;

d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, art. 2 euro 5.000 migliaia;

e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 7.000 migliaia;

f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 121.000 migliaia.

4. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 74.000 migliaia di euro è destinata alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale n. 9/2015.

5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di euro 22.525.400,00, di cui euro 7.933.000,00 corrispondenti agli arretrati contrattuali spettanti per gli anni 2021 e 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di euro 14.566.400,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3).


6. Le somme di cui al comma 5 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del ragioniere generale, su proposta congiunta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

Art. 6.

Disposizioni in materia di trasporti

1. Per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono confermati i medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di 1.800 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

2. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 800 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, del biglietto dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori



(Missione 10, Programma 2). Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

3. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 200 migliaia di euro per l'abbattimento del costo dei biglietti per i dipendenti privati che prestano servizio nelle isole minori per il trasferimento dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa, a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 3, capitolo 476520. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

4. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di trasporto marittimo in favore dei residenti di Alicudi, Filicudi, Marettimo, Levanzo e Linosa per il trasferimento da e verso l'isola principale di ciascun arcipelago. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per la gestione dell'agevolazione di cui al presente comma, per il tramite delle amministrazioni comunali interessate (Missione 10, Programma 3).

5. Al fine di sterilizzare l'aumento tariffario per il 2023 previsto dal contratto decennale tra la Regione siciliana e Trenitalia S.p.a., è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.600 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 273710 (Missione 10, Programma 2).

6. Al fine di garantire l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 51.900,00 a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 272536.

Art. 7.

Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'art. 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923) e per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 3.600 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per gli anni 2023, 2024 e 2025, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, del personale di cui all'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, è autorizzata per gli esercizi finan-

ziari 2023, 2024 e 2025 la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

Art. 8.

Misure di sostegno al reddito

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è rideterminata in 48.000 migliaia di euro annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).


2. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2022 è rideterminata in euro 25.020.988,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto dell'assegno di sostegno al reddito attualmente in godimento dai soggetti iscritti nell'elenco unico ad esaurimento di cui al comma 4 dell'art. 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è riconosciuto con decorrenza dall'1 gennaio 2023 un incremento del medesimo assegno entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 4.892.546,63.

4. La somma di euro 4.892.546,63 è accantonata in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e, previa delibera di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con decreto del Ragioniere generale, sono operate le variazioni di bilancio per l'iscrizione, entro il limite massimo di cui al comma 3, delle somme necessarie per far fronte alle predette finalità.

5. All'art. 18, comma 5, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, la cifra «183.882.543,36» è sostituita dalla cifra «184.682.543,36» (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

6. Al fine di consentire l'adeguamento ISTAT dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa massima di 1.000 migliaia di euro a valere sulla Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.



Art. 9.

*Modifiche all'art. 64 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21*

1. All'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane.».

Art. 10.

Misure di sostegno per l'occupazione

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023, è riconosciuto alle imprese, incluse le piccole e medie imprese aventi una unità produttiva nel territorio della regione, un contributo massimo di 30 migliaia di euro nel triennio 2023-2025 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 2023-2025, un ulteriore contributo di 10 migliaia di euro nel caso di assunzione di ogni lavoratore di età superiore a 45 anni e di assunzione di ogni donna.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi di impresa o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 ovvero situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti ovvero impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle imprese che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei ventiquattro mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinate con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 migliaia di euro da utilizzarsi in tre esercizi finanziari, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

7. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 11.

Fondo di progettazione

1. Al fine di assicurare, nei tempi imposti dai vari Programmi di spesa extra regionali, il pieno utilizzo di tutte le risorse comunitarie e nazionali destinate ad investimenti in Sicilia, è istituito un Fondo di progettazione cui sono destinati 200.000 migliaia di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, così ripartiti:

a) 65.000 migliaia di euro per l'amministrazione regionale, gli enti pubblici regionali, le SRR, le Città metropolitane, i liberi consorzi comunali, di cui 15.000 migliaia di euro per le Città metropolitane ed i liberi consorzi comunali, da suddividere proporzionalmente alla popolazione, nonché 10.000 migliaia di euro a favore delle SRR da dividere in parti uguali;

b) 120.000 migliaia di euro per i comuni della Sicilia;

c) 4.000 migliaia di euro per le aree interne individuate con delibera di giunta regionale n. 519 del 20 settembre 2022 riconosciute dall'Autorità di gestione del PO FESR Sicilia 2021-2027 come organismi intermedi già costituiti o che si costituiranno entro il 31 ottobre 2023 e che, ai sensi dell'art. 29 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 2021/1060, provvedono ad attuare le strategie territoriali per lo sviluppo integrato delle suddette aree;

d) 3.000 migliaia di euro per i FUA riconosciuti con delibera di giunta regionale n. 519 del 2022;

e) 3.000 migliaia di euro per i SIRU riconosciuti con delibera di giunta regionale n. 519 del 2022;

f) 3.500 migliaia di euro per i comuni in dissesto con popolazione fino a 40.000 abitanti;

g) 1.500 migliaia di euro per le isole minori.

2. Al fine di assicurare la coerenza delle attività di progettazione con le finalità e le modalità attuative dei programmi di spesa della politica unitaria di coesione a titolarità dell'amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ripartite in misura del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari e in misura del 50 per cento in base alla popolazione dei medesimi soggetti beneficiari.

4. Le risorse di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 sono ripartite in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari.



5. I soggetti beneficiari di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 sono obbligati a documentare, entro centottanta giorni dall'assegnazione, la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento degli incarichi a pena di restituzione delle somme assegnate. Dette somme sono assegnate agli altri soggetti di cui al comma 1.

Art. 12.

Cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia

1. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali della Regione siciliana (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950).

Art. 13.

Disposizioni in materia di entrate

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 dopo le parole «copertura di eventuali danni» sono aggiunte le parole «ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi» (Titolo 3, Tipologia 100).

Art. 14.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20

1. All'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel caso di preposizione di un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, il preposto non è computato nel limite di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione 16 novembre 2018, n. 29 e comunque è a titolo gratuito.».

Art. 15.

Contributo per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di immobili da destinarsi ad alloggi e residenze universitarie

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«3. La regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 16.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica al consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, istituito con l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni.».

2. La disposizione di cui al presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 17.

Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller

1. All'art. 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.».

Art. 18.

Interventi in materia di mobilità nel Comune di Siracusa

1. Al fine di definire il contenzioso con il Comune di Siracusa relativamente alla progettazione, all'appalto e all'esecuzione delle opere connesse al collegamento con l'isola di Ortigia, già finanziate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 873 del 1° agosto 1990, la regione riconosce la funzionalità delle strutture già realizzate in quanto utili alla mobilità del territorio interessato.

2. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a sostenere economicamente gli interventi di miglioramento ed efficientamento del parcheggio «Talete» del Comune di Siracusa.

Art. 19.

Personale dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi

1. All'art. 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono soppresse le parole «nel numero di 5 unità»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In coerenza con l'accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, al fine di potenziare l'organico ed incrementare le attività istituzionali dell'Ufficio speciale



Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, istituito ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e prorogato per un anno con delibera della Giunta regionale n. 593 del 16 dicembre 2022, può essere disposto presso il medesimo Ufficio speciale il comando di personale proveniente dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere con specifiche competenze principalmente nel settore sanitario.

2-ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis possono essere destinate un numero massimo di 10 unità di personale, da destinare alle strutture interessate con provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Assessore regionale per la salute.»;

c) al comma 3 le parole «la spesa, da quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle parole «l'autorizzazione di spesa è determinata» e le parole «di cui 340 migliaia di euro per le finalità del comma 2» sono soppresse.

2. L'art. 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è abrogato.

Art. 20.

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico

1. Al comma 8 dell'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole «lo 0,2 per cento» sono sostituite dalle parole «lo 0,3 per cento».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della regione.

Art. 21.

Atti di programmazione sanitaria

1. All'art. 3 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Gli atti di programmazione di cui alla presente legge, di competenza dell'assessore o della giunta regionale, sono adottati previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.».

Art. 22.

Sostegno alle attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine

1. Al fine di sostenere e implementare le attività di controllo, sorveglianza e monitoraggio del benessere e dello stato sanitario delle tartarughe marine, specie protetta, bioindicatori dello stato di salute del mare e del patrimonio indisponibile dello Stato, inserite nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e classificate come Endangered secondo l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia

di euro in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per le attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine (C.Re.Ta.M.) (Missione 9, Programma 6).

Art. 23.

Contributo in favore del Comune di Termini Imerese per le manifestazioni carnevalesche

1. Al Comune di Termini Imerese, per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo pari a 100 migliaia di euro per il finanziamento delle manifestazioni carnevalesche da concludersi in ogni caso entro il mese di settembre 2023 (Missione 7, Programma 1).

Art. 24.

Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili

1. Al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili nonché il contenimento dei consumi energetici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).

Art. 25.

Riserva naturale orientata Capo Gallo


1. Al fine di realizzare interventi di valorizzazione e fruizione della Riserva naturale orientata Capo Gallo, anche mediante l'elaborazione di un piano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

Art. 26.

Disposizioni finanziarie varie

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al Comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).

2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che



prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neuro-sviluppo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.

4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del Comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al Comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).

6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del Comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).

7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) un contributo di 100 migliaia di euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1).

8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.

9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al Comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.

11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al Comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampileri (Missione 9, Programma 1).

12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al Comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile «Ex Standa» sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).

13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento

di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).

14. Il comma 73 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«73. La regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione.»

15. È destinato un finanziamento di 500 migliaia di euro in favore del Comune di Licata per la realizzazione di una zona attrezzata per l'esercizio della pratica sportiva con accesso libero, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare 2014-2020.


16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).

17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).

18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'art. 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.

19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).

20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del Comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).



21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).

22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del «Festival delle Filosofie» di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).

23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al Comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).

24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).

25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il Comune di San Fratello, la regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).

26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al Comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).

27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).

28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).

29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).

30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al Comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).

31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al Comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte il 3, 4 e 5 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al Comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del Comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023 - 2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'art. 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il comma 3 bis dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni.».

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).



40. All'art. 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7-ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7-quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio.».

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo art., la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo art. 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).

49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al Comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiorata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).

50. Al comma 14 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole «in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022» sono soppresse.


51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).

52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemiscultura nel Comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).

53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.

54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.

55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.



56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della» sono sostituite dalle parole «Con decreto dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la»;

b) al comma 2 le parole «La giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1,» sono sostituite dalle parole «Il decreto di cui al comma 1».

58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria

nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà «Evangelii Gaudium», con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'art. 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo un tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.»;

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della «Missione di Speranza e Carità» nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del comma 35 dell'art. 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI



EN ISO 20387:2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico - artistico culturale e di ristrutturazione del sito «Antico Fossato Punico» e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo - Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del Comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del Comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del Comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del Comune di Sortino e quanto a 50 migliaia di euro in favore del Comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calatafimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel Comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al Comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1).

78. Al fine di contenere i costi a carico dell'erario regionale, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) è autorizzata ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale.

79. Al fine di evitare la nascita di contenziosi, la SAS è autorizzata a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente pre-

viste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto, pari al 40 per cento dell'ultimo stipendio percepito, riferito al periodo intercorrente tra la data del raggiungimento del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata e la data di conseguimento della pensione di vecchiaia.

80. Per le finalità di cui ai commi 78 e 79 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11).

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F. - Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).


84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro alla Fondazione internazionale biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sici-



lia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1).

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

91. All'art. 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole «per l'esercizio finanziario 2022» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2023»;

b) al comma 16 le parole «entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15» sono sostituite dalle parole «nell'esercizio finanziario 2024».

Art. 27.

Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali

1. L'art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali*). - 1. L'Assessore regionale per la salute provvede ad erogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 50.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 90.000,00;

b) euro 30.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 110.000,00;

c) euro 20.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 130.000,00;

d) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 150.000,00;

e) euro 6.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

f) euro 3.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti.

2. Qualora le farmacie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), presentino un fatturato a carico del servizio sanitario superiore a quello previsto per le medesime lettere, alle stesse è erogata l'indennità di residenza prevista per la fascia immediatamente successiva.

3. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

4. A far data dal 1° gennaio 2023 l'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 500 migliaia di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.».

Art. 28.

Tasse sulle concessioni governative regionali

1. All'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.»;

c) il comma 7 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Art. 29.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole «per l'esercizio finanziario 2024» sono sostituite dalle parole «per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025».

Art. 30.

Personale precario dell'Autodromo di Pergusa

1. All'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1-*bis*, pari a 170 migliaia di euro, gravano, per l'esercizio



finanziario 2023, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).».

Art. 31.

Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi

1. I limiti generali di utilizzo individuati dal comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Sino a tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per le spese di investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni.

Art. 32.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. Al comma 4-bis dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni le parole «urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio» sono sostituite dalle parole «documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI» e alla fine del comma sono aggiunte le parole «Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 250 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023.».

Art. 33.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e all'art. 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. All'art. 11, comma 4, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 le parole «10.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «9.934.049,36 euro» e le parole «4.500 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «4.434.049,36 euro» (Missione 16, Programma 1, capitolo 542987).

2. All'art. 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni le parole «6.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «4.303.994,27 euro» (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).

3. All'art. 17, comma 6, lettera b-bis), della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni, le parole «6.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «5.949.588,96 euro» (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).

Art. 34.

Contributo in favore del Consorzio Giampietro Ballatore

1. Al comma 2 dell'art. 65 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole «per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa di 60 migliaia di euro annui a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314.» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 60 migliaia di euro e per gli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 90 migliaia di euro annui, a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314.».

Art. 35.

Abrogazione di norma in materia di incompatibilità dei soggetti titolari di incarichi attribuiti dal Governo regionale

1. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni è abrogato.

Art. 36.

Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime

1. All'art. 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, le parole «31 agosto 2021» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2023» e al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle parole «30 aprile 2023».

Art. 37.


Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia di utilizzo del demanio marittimo

1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera f *ter*) è aggiunta la seguente:

«f-*quater*) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori;»;

b) all'art. 4, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole «I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi.».



Art. 38.

Modifica all'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere realizzabili nei parchi

1. Dopo il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

«4-bis. In tutto il territorio del Parco sono consentite opere finalizzate alla ricerca scientifica proposte da agenzie nazionali e dichiarate di interesse strategico dalla giunta regionale, in deroga alle disposizioni di vincolo previste dallo statuto del Parco.».

Art. 39.

Modifica all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di costi di istruttoria VIA VAS

1. All'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole «amministrazioni regionali» sono aggiunte le parole «, dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo».

Art. 40.

Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi pubblici nei comuni e negli enti di culto

1. È costituito un fondo di 2.000 migliaia di euro presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità, relativo alle spese di finanziamento di opere connesse alla riqualificazione urbana nonché per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni e negli enti di culto della regione.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Art. 41.

Procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della regione

1. L'Assessore regionale per la salute, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate, predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della regione.

Art. 42.

Centri di produzione e centri di rilevante interesse regionali

1. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 150 migliaia di euro in favore degli organismi di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 da ripartire proporzionalmente in base ai contributi

ottenuti dall'ultimo riparto disponibile del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) (Missione 5, Programma 2, capitolo 473758).

Art. 43.

Abrogazione di norma in materia di centri di assistenza tecnica cooperativi

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 114 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogata.

Art. 44.

Contributo all'Associazione per l'Arte di Alcamo

1. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo (Missione 5, Programma 2).

Art. 45.

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di randagismo

1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 10, dopo le parole «presente legge» sono aggiunte le parole «fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione»;

b) all'art. 12, il comma 5 è soppresso;

c) all'art. 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale.».

Art. 46.


Contributo in favore del Comune di Casteltermeni per iniziative turistiche e culturali

1. Per la realizzazione di iniziative di promozione turistica e culturale correlate alla «Festa di Santa Croce», quale evento religioso e culturale riconosciuto con l'iscrizione nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro a titolo di contributo al Comune di Casteltermeni (Missione 5, Programma 2).

Art. 47.

Modifiche all'art. 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20

1. Al comma 1 dell'art. 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni le parole «di cui ai Titoli I e II,» sono sostituite dalle parole «di cui al titolo II».



Art. 48.

Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato

1. Presso il Museo regionale dei relitti greci sito a Gela è istituito il Centro di restauro del legno bagnato, laboratorio tecnico-scientifico del Centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, specializzato nel trattamento e nel restauro dei legni imbibiti di interesse archeologico e culturale, che esplica attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica, di conservazione e di restauro attraverso la realizzazione di interventi altamente qualificati.

Art. 49.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 in materia di progetti terapeutici individualizzati

1. All'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La riserva dello 0,2 per cento di cui al presente articolo non può essere destinata a finalità diverse e le eventuali risorse non utilizzate devono essere trasferite con la medesima imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo.

1-ter. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione dell'operato dei direttori generali.»

Art. 50.

Abrogazione di norma in materia di nomine governative

1. L'art. 2 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 15 è abrogato.

Art. 51.

Norme in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Nella regione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e successive modificazioni.

Art. 52.

Contributo al Comune di Zafferana Etnea per la manifestazione «Teatri Riflessi»

1. Al fine di valorizzare e sostenere lo sviluppo delle compagnie teatrali professionistiche e giovanili, è assegnato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 100 migliaia di euro al Comune di Zafferana Etnea per la realizzazione della manifestazione «Teatri Riflessi» (Missione 5, Programma 2).

Art. 53.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 841 e 842, alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi finanziari 2023 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 6 novembre 2021, n. 30.

Art. 54.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di revisore unico dei parchi archeologici

1. Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b bis) il revisore unico.»;

b) dopo l'art. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (Revisore unico). — 1. Il revisore legale di cui all'art. 21 è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni ed è scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.»

Art. 55.

Modifica all'art. 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. Al comma 9 dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni le parole «previa delibera della giunta regionale» sono soppresse.

Art. 56.

Misure per lo svolgimento di cariche elettive e incarichi istituzionali da parte di cittadini disabili

1. L'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è sostituito dal seguente:


«Art. 11 (Cittadini disabili). — 1. La regione, i comuni, le Città metropolitane ed i liberi consorzi comunali, le aziende e gli enti vigilati o controllati o partecipati dagli stessi, assicurano, a loro carico, locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, chiamati a svolgere cariche elettive o incarichi presso organi istituzionali.

2. Con apposito regolamento gli enti di cui al comma 1 provvedono a definire le modalità di applicazione del presente articolo.»

Art. 57.

Sentieri escursionistici Rocche del Crasto

1. Al fine di realizzare interventi di manutenzione, valorizzazione, ripristino e fruizione dei sentieri escursionistici delle Rocche del Crasto, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 40 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1).



Art. 58.

Contributo per il Marsala Kite Fest

1. L'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 40 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo turistico denominato «Marsala Kite Fest», organizzato dalla «SSD Sicily Kite Park», con sede in Marsala, inserito all'interno dei campionati italiano ed europeo.

Capo II

INTERVENTI A VALERE SU RISORSE EXTRA-REGIONALI

Art. 59.

Interventi della legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020

1. Gli interventi già previsti dalla legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020, di fonte europea e statale, non ancora attuati, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse extraregionali della programmazione 2021-2027 o delle riprogrammazioni delle risorse extraregionali 2014-2020, in coerenza con le finalità di ogni singolo programma.

Art. 60.

Contributo comuni con sito Unesco

1. Al fine di garantire il decoro urbano dei comuni siciliani nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità nonché dei comuni i cui territori siano inseriti nel Global Geoparks Network sotto l'egida dell'Unesco, per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture urbane, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 20.000 migliaia di euro in favore degli stessi comuni, da ripartire tra i comuni in cui insistono siti culturali e naturali iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale alla data dell'1 gennaio 2023.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 61.

Contributo in favore del convento della Basilica di San Francesco d'Assisi di Palermo

1. È destinato un contributo di 400 migliaia di euro in favore del convento della Basilica di San Francesco d'Assisi in Palermo al fine di permettere un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella messa in sicurezza e nel restauro della parte di edificio di proprietà della Regione, gravemente ammalorato da infiltrazioni d'acqua.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 62.

Interventi per la riqualificazione del campo sportivo di Mussomeli

1. Ai fini della riqualificazione del campo sportivo del Comune di Mussomeli è destinata la spesa di 1.380 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 63.

Interventi di ristrutturazione delle caserme dei carabinieri nei comuni montani siciliani

1. Al fine di consentire i lavori di ristrutturazione delle caserme dei Carabinieri situate nei comuni montani siciliani, è destinata la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 64.

Interventi per opere pubbliche di bonifica ad opera dei consorzi di bonifica

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica dei consorzi della Sicilia e di ogni altra opera pubblica di bonifica finalizzata alla valorizzazione agricola dei comprensori irrigui è destinata la spesa di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse FESR 2014-2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli adempimenti connessi alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sono delegati i consorzi di bonifica della Sicilia.


3. I consorzi di bonifica, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, attingono prioritariamente tra il personale beneficiario delle garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, all'art. 106 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modificazioni, alle leggi regionali 1° febbraio 2006, n. 4 e 28 giugno 2010, n. 14 nonché all'art. 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 65.

Contributo in favore del Comune di Polizzi Generosa per il ripristino di aree colpite da frane

1. L'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato a destinare un contributo straordinario di 600 migliaia di euro da destinare al Comune di Polizzi Generosa finalizzato alle opere di investimento per la sistemazione e la funzionalizzazione delle aree urbane limitrofe alla frana verificatasi sulla strada statale 643 nel gennaio 2022.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare 2014-2020.



Art. 66.

Interventi nelle aree del comprensorio del Mela

1. È destinata la spesa complessiva di 10.000 migliaia di euro in favore dei Comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, dichiarati «Area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela» con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente del 4 settembre 2002, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato a ciascun comune per il 50 per cento come quota fissa e per il restante 50 per cento in ragione della popolazione residente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 67.

Interventi in favore dei comuni per i «Teatri di pietra»

1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 ai comuni nei cui territori ricadono i «Teatri di pietra» e che nell'anno 2022 hanno superato la soglia di 500.000 presenze turistiche è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro annui, da assegnare in parti uguali, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 - 2027, per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di edifici pubblici.

Art. 68.

Contributi ai comuni per impianti di gas metano

1. È destinato un contributo di 10.000 migliaia di euro in favore dei comuni privi del servizio di fornitura del gas metano per la realizzazione degli impianti idonei alla distribuzione del metano.

2. È altresì destinato un contributo di 5.000 migliaia di euro per i comuni per il completamento degli impianti di distribuzione del metano già esistenti.

3. Le somme di cui al presente articolo sono ripartite per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 69.

Contributo in favore del Comune di Palermo per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore del Comune di Palermo per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice, in località Vergine Maria.

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 70.

Impianto Sportivo Polifunzionale «Nelson Mandela» e parcheggio Sant' Ambrogio

1. Una quota pari a 500 migliaia di euro è destinata al Comune di Campofelice di Roccella per i lavori di completamento dell'impianto sportivo polifunzionale «Nelson Mandela» e una quota pari a 200 migliaia di euro è destinata al Comune di Cefalù per la realizzazione del parcheggio nella contrada Sant' Ambrogio.

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 71.

Interventi per le imprese soggette alle applicazioni di misure di prevenzione patrimoniale

1. Nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, ed in riferimento al Fondo Sicilia - Sezione specializzata in credito di cui all'art. 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, IRFIS-FinSicilia S.p.a. è autorizzato ad erogare finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede in Sicilia soggette alla applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ivi compresi sequestro e confisca.

2. Gli interventi agevolativi sono finalizzati al risanamento e al rilancio delle imprese sulla base di piani asseverati nell'ambito dei processi autorizzativi da parte della autorità giudiziaria e dell'Agenzia dei beni confiscati.

3. Agli oneri derivanti al presente articolo, pari a complessivi 10.000 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27.

Art. 72.


Interventi in favore del Comune di Capaci

1. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico «Gaetano Longo» del Comune di Capaci, è destinata la spesa di 700 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020.

Art. 73.

Interventi in favore del Comune di Floridia

1. Ai fini del completamento degli impianti sportivi comunali di Floridia - campo di calcio e polivalente, è destinata la spesa di 800 migliaia di euro a valere sulle economie del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana.



Art. 74.

Interventi per la ristrutturazione dei centri storici dei comuni siciliani

1. È destinata la spesa di 3.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, alle quali si provvede tramite IRFIS - FinSicilia S.p.a..

2. Agli oneri derivanti al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 75.

Contributo in favore del Comune di Vittoria per il mercato ortofrutticolo

1. È destinato al Comune di Vittoria un contributo straordinario di 600 migliaia di euro per il completamento e la manutenzione straordinaria del Centro direzionale del mercato ortofrutticolo di Vittoria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana.

Art. 76.

Interventi per il teatro comunale di Ribera

1. Ai fini del completamento del teatro comunale di Ribera è destinata la spesa di 6.000 migliaia di euro.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 77.

Acquisto casa natale di Salvatore Quasimodo

1. Al fine di procedere all'acquisto della casa natale del poeta Salvatore Quasimodo è destinata la spesa di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 78.

Recupero del palazzetto dello sport «Baden Powell» di Modica

1. Al fine di procedere ai lavori di recupero del palazzetto dello sport «Baden Powell» di Modica, è destinata la spesa di 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 79.

Interventi in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa situati in aree di crisi ambientale

1. Per il triennio 2023-2025 è destinata la spesa di 2.000 migliaia di euro annui in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa, in condizione di predissesto e dissesto finanziario, ricadenti nelle UOC aree ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di realizzare interventi di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 80.

Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali

1. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza nelle aree rurali, a tutela dell'incolumità pubblica e dello sviluppo del settore agricolo, i dipartimenti regionali dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e territoriale:

a) promuovono intese e protocolli di cooperazione con le Prefetture-UTG, il corpo forestale, i comuni e le organizzazioni di settore, per il monitoraggio dei reati contro il patrimonio nelle aziende agricole della Sicilia, anche al fine di individuare le aree maggiormente colpite, nonché per il coordinamento delle azioni di vigilanza e prevenzione;

b) promuovono interventi per il potenziamento della vigilanza campestre, anche mediante l'acquisizione di servizi di cui al titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in favore delle aziende agricole singole e associate che insistono nelle aree maggiormente colpite ed a tutela delle infrastrutture viarie, irrigue e di comunicazione dei medesimi comprensori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio del triennio 2023-2025 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

Art. 81.

Interventi in favore delle giovani coppie per la ristrutturazione della prima casa

1. In attuazione dei principi sanciti dalla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 relativi alla rigenerazione urbana, al divieto di consumo del suolo e al recupero e riutilizzo dell'edilizia esistente, al fine di lenire il fenomeno della desertificazione dei piccoli centri urbani è costituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, un fondo di 10.000 migliaia di euro finalizzato all'attribuzione di un contributo di 40 mila euro a fondo perduto destinato alle coppie che ristrutturano la prima casa.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanare entro 30 giorni, si provvede ad assegnare un maggior punteggio in graduatoria qualora si abbia la residenza o si trasferisca nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o nei comuni ricadenti nelle aree interne o montane.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 82.

Provvedimenti in favore della zootecnia

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a destinare un contributo di 10.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027,



in favore delle aziende zootecniche di carni siciliane finalizzato a contrastare i rincari conseguenti alla guerra in Ucraina e all'abbattimento dei costi di produzione.

2. Per l'abbattimento del 60 per cento degli interessi passivi dei finanziamenti delle aziende agricole di produzione e trasformazione è destinata la spesa di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

3. Agli aiuti di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni.

Art. 83.

Interventi per la valle del Belice

1. Per fronteggiare i danni alle infrastrutture pubbliche derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 nella Valle del Belice di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022 è destinata la spesa di 1.500 migliaia di euro a valere sui fondi della politica unitaria di coesione.

Art. 84.

Contributo in favore del Comune di Giarre per la ristrutturazione del Palazzetto dello sport

1. Al fine di consentire la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport «Palacannavò» di Giarre, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 300 migliaia di euro al Comune di Giarre.

2. Ai relativi oneri si provvede con fondi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 85.

Interventi in favore del Comune di Paternò per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport

1. Una quota pari a 500 migliaia di euro è destinata al Comune di Paternò per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello sport.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 86.

Istituzione del Fondo Famiglia

1. La regione istituisce un fondo denominato «Fondo Famiglia» presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali con una dotazione economica di 10.000 migliaia di euro.

2. La regione, al fine di sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno tre figli a carico un contributo annuale pari a 1.000 euro per

le famiglie con tre figli. Il contributo è incrementato di euro 200 per ogni figlio oltre il terzo nato nel corso del 2023.

3. La regione, al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, istituisce un contributo una tantum di euro 5.000 a favore delle famiglie che hanno lo sfratto esecutivo in corso, per la sospensione delle procedure.

4. Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo le persone fisiche che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000.

5. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulati tra loro nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali.

6. Con decreto dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, fermo restando che l'erogazione dei contributi deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte degli aventi diritto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Art. 87.

Borse di studio mediche e di area sanitaria

1. Per le finalità di cui all'art. 93 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, per il triennio 2023-2025, la relativa spesa annua è incrementata di 1.800 migliaia di euro per l'esercizio 2023 e di 4.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.

Art. 88.

Contributo alle Università siciliane per borse di studio per scuole di specializzazione in area medica

1. Per contrastare il fenomeno dell'emergenza sanitaria sul territorio regionale nei settori specialistici dove è più a rischio la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per la salute, è autorizzato a destinare, nel triennio 2023-2025, alle Università siciliane un contributo annuo pari a 5.000 migliaia di euro per l'istituzione di duecentocinquanta nuove borse di studio di area medica da destinare ai laureati residenti in Sicilia per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione e terapia intensiva, in medicina di emergenza-urgenza, in malattie dell'apparato cardiovascolare, in ortopedia e traumatologia, in pediatria, in radiologia con indirizzo neurologia radiologica interventistica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027.



Art. 89.

Convenzione tra la regione e l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro stipula entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2023-2025, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nell'importo massimo annuo di 5.000 migliaia di euro per il triennio 2023-2025, si provvede a valere e nei limiti delle risorse disponibili dell'assegnazione statale in favore della Regione a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2, capitolo 183357).

Art. 90.

Contributo in favore dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice sito nel Comune di Cesarò

1. Per la progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del complesso dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice sito nel Comune di Cesarò, è destinata la somma di 240 migliaia di euro in favore del medesimo istituto.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 91.

Istituzione presso l'IRFIS della Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici

1. Al fine di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dell'energia elettrica, evitando squilibri economico finanziari per gli enti e pregiudizi per la continuità del servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è istituita presso il Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni la «Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici», finalizzata ad assicurare la continuità del servizio idrico integrato.

2. Il fondo è destinato al finanziamento dei maggiori costi energetici, riconoscibili e riconosciuti in sede di conguaglio, nell'ambito delle manovre tariffarie regolamen-

te approvate dagli enti di regolazione. Il fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso il rimborso da parte dai soggetti utilizzatori. A tal fine, i beneficiari provvedono alla restituzione delle somme attraverso i conguagli tariffari, riconosciuti dalle autorità di regolazione, entro i limiti di aumento annuale applicabili alle manovre tariffarie.

3. Possono accedere al fondo gli enti e le società che svolgono il servizio di captazione, adduzione, distribuzione del corpo idrico, del servizio di fognatura e depurazione, come disciplinato dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, previa regolare convenzione sottoscritta con l'ente di Governo dell'ambito territorialmente competente.

4. Per le finalità del presente articolo, in fase di prima applicazione, il Governo della regione è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente, alla utilizzazione delle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 per complessivi 15.000 migliaia di euro.

5. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per l'economia e dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità sono stabilite le modalità ed i criteri per l'erogazione e la restituzione delle risorse.

Art. 92.

Interventi per l'adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno

1. È destinata la somma di 100 migliaia di euro per i lavori di adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 93.

Utilizzo delle risorse dei fondi Jessica e Jeremie e del Fondo centrale di garanzia


1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è sostituito dal seguente:

«3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento Jessica Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie FESR e FSE e dal fondo Centrale di garanzia, all'erogazione di misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile, con i correlati oneri di gestione, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia.»

Art. 94.

Interventi in favore della Fondazione «Carnevale di Acireale» e del Comune di Sciacca per la manifestazione del Carnevale

1. È destinata la somma di 1.500 migliaia di euro alla Fondazione «Carnevale di Acireale» per la manutenzione straordinaria della Cittadella del Carnevale, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.



2. È destinata la somma di 850 migliaia di euro al Comune di Sciacca per la realizzazione dei capannoni per la realizzazione dei carri allegorici della manifestazione del Carnevale, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

3. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria dello stadio comunale Giuffrè del Comune di Sciacca è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 95.

Interventi per la ristrutturazione della Chiesa San Giuseppe del Comune di Marsala

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale di valenza inestimabile è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per la ristrutturazione interna della Chiesa San Giuseppe di Marsala.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 96.

Interventi per collegamenti stradali e opere di urbanizzazione nel Comune di Melilli

1. Al fine di realizzare lavori di collegamento stradale e opere di urbanizzazione tra la via Parroco Fiorilla e la via Frate Alfio Cazzetta e proseguimento fino al raggiungimento della via Siracusa, nell'ambito dell'area omogenea B delle previsioni di P.R.G., nel Comune di Melilli - Via di Fuga, è destinata la somma di 800 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 97.

Interventi per lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale nel Comune di Melilli

1. Al fine di realizzare i lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale della via 24° Reggimento Artiglieria Peloritani nei pressi del campo sportivo del Comune di Melilli, è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 98.

Interventi per la riqualificazione e l'adeguamento del campo sportivo nel Comune di Scordia

1. Al fine di realizzare i lavori di riqualificazione e adeguamento alla normativa vigente del campo sportivo «Aldo Binanti», sito nel Comune di Scordia in contrada Fico, è destinata la somma di 100 migliaia di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 99.

Interventi per la sede stradale di via Evangelista Di Blasi nel Comune di Palermo

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare in favore del Genio civile di Palermo la somma di 250 migliaia di euro per la sistemazione e l'adeguamento della sede stradale di via Evangelista Di Blasi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 100.

Contributo in favore del Comune di Brolo per la realizzazione di una chiesa

1. Per la realizzazione di una chiesa adiacente alla piazza Annunziatella, è destinata la somma di 4.250 migliaia di euro, come contributo in conto capitale al Comune di Brolo, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.

Art. 101.

Contributo in favore del Comune di Vittoria per il porto di Scoglitti

1. Al fine di consentire i lavori di dragaggio del porto peschereccio e di diporto della frazione di Scoglitti, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare un contributo di 1.500 migliaia di euro al Comune di Vittoria, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 102.

Contributo in favore del Comune di Ragusa per impianti sportivi


1. Al fine di consentire il rifacimento dei campi di gara e di esercizio, degli immobili siti in contrada Selvaggio adibiti a maneggio nonché l'acquisto del parco ostacoli per manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare un contributo di 250 migliaia di euro al Comune di Ragusa, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 103.

Restauro Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale di inestimabile valenza, è destinata la spesa di euro 1.664.000,00 per i lavori di restauro della Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.



Art. 104.

*Contributo in favore del Comune di
Biancavilla per infrastrutture sociali*

1. Al fine di favorire investimenti sulle infrastrutture sociali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 300 migliaia di euro al Comune di Biancavilla.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 105.

*Interventi in favore del Comune di Belpasso per
il completamento e la messa in esercizio del serbatoio
Giulio Cesare*

1. Al fine di favorire i lavori di completamento e messa in esercizio del serbatoio Giulio Cesare, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 300 migliaia di euro al Comune di Belpasso.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 106.

*Interventi in favore del Comune di Caltagirone
per la messa in sicurezza del palazzetto dello sport*

1. Al fine di favorire i lavori di messa in sicurezza del palazzetto dello sport di viale Autonomia, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 150 migliaia di euro al Comune di Caltagirone.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 107.

*Interventi in favore del Comune di Riposto per
la ristrutturazione di un campo sportivo*

1. Al fine di consentire la ristrutturazione del Campo Sportivo «Luigi Averna» di Riposto, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro al Comune di Riposto.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 108.

*Interventi in favore del Comune di Regalbuto
per la riqualificazione urbana*

1. Al fine di consentire la riqualificazione di piazza della Repubblica e di via Gianfilippo Ingrassia, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 800 migliaia di euro al Comune di Regalbuto.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 109.

*Interventi in favore della Città metropolitana di Catania
per la ristrutturazione di un ostello nel Comune di
Piedimonte Etneo*

1. Al fine di consentire la ristrutturazione dell'immobile denominato «Ostello della Gioventù» sito in Vena, frazione di Piedimonte Etneo, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 100 migliaia di euro alla Città metropolitana di Catania.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 110.

*Interventi in favore del Comune di Gravina di Catania
per la realizzazione di un parcheggio*

1. Al fine di favorire i lavori di rifunionalizzazione di un immobile confiscato tramite la realizzazione di un'area a parcheggio, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 210 migliaia di euro al Comune di Gravina di Catania.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 111.

Interventi infrastrutturali, sociali e culturali

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la riqualificazione del «Centro diurno per minori» e riconversione in «Centro Cultura» è destinato un contributo straordinario di 150 migliaia di euro in favore del Comune di San Cataldo, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

2. Per il progetto di intervento emergenziale di un tratto di litorale a nord della foce del torrente Galati di Messina, è destinata la spesa di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

3. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è autorizzato a destinare ai liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e alle Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo un contributo straordinario di 900 migliaia di euro per la realizzazione di prodotti audiovisivi quali film di produzione cinematografica/televisiva, serie TV, anche in animazione, documentari e serie TV documentarie, cortometraggi, che valorizzino e promuovano la storicità e il patrimonio culturale del territorio siciliano, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

4. Per la progettazione e il supporto di un esperto per la stesura del progetto esecutivo del Porto regionale di Marinella di Selinunte nel Comune di Castelvetro, è destinata la spesa di 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

5. Al fine di valorizzare i rifugi e le aree attrezzate all'interno dei parchi e delle riserve, considerati quali luoghi di accoglienza ma anche presidi per la prevenzione



ne degli incendi boschivi, è destinata la spesa di 1.000 migliaia di euro per la riqualificazione e il recupero delle predette aree. L'Assessore competente, al fine di favorire la fruizione del territorio e delle aree, individua con apposito decreto, sentiti gli enti gestori e la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri per l'affidamento della gestione dei rifugi e delle aree attrezzate agli enti del terzo settore. Per le finalità di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

6. Al fine di promuovere la realizzazione di una struttura di ricovero dei cani randagi atta a mitigare il fenomeno del randagismo e contenere, al contempo, l'aumento esponenziale dei relativi costi diretti ed indiretti a carico degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 1.000 migliaia di euro, per la costruzione di un canile intercomunale a servizio dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

7. Al fine di realizzare una rete infrastrutturale ultraveloce per la ricarica di veicoli elettrici nella rete autostradale siciliana nonché nelle strade statali, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzazione delle risorse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nel triennio 2023-2025 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

8. È destinata la somma di 300 migliaia di euro al Comune di Novara di Sicilia per l'ammodernamento del sistema di pompaggio e delle condotte che forniscono l'acqua comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

9. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 5.538 migliaia di euro è destinata alla realizzazione dei lavori di collegamento della via Tritone con la via Rosario Nicoletti, in località Sferracavallo (Palermo).

10. Al fine di garantire la realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa e delle strutture connesse, è destinata la spesa di 5.000 migliaia di euro per assicurare il completamento della caserma e di 5.000 migliaia di euro per la realizzazione degli uffici del Genio civile. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 112.

Finanziamento per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei «contratti di quartiere II»

1. Ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto del dirigente generale n. 589 del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento «contributo di quartiere II», sulla base del decreto ministeriale n. P/71/05 del 2 marzo 2005, è destinato un finanziamento a valere sul-

le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di 1.500 migliaia di euro annui, per il triennio 2023-2025, per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei rispettivi contratti di quartiere.

Art. 113.

Interventi in favore del Comune di Palermo per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo

1. Il dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a destinare al Comune di Palermo la somma 1.500 migliaia di euro per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 114.

Interventi in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2021

1. In favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021 è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 115.

Interventi per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo

1. Al fine di consentire i lavori di riqualificazione, salvaguardia e messa in sicurezza delle coste, è destinata la spesa di 3.000 migliaia di euro per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 116.

Procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1, 5, 10, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 92, 94 comma 3, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, 112, 113, 114 e 115, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla delibera CIPESS di attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 - 2027, ad avviare la relativa programmazione, previa verifica di coerenza degli interventi medesimi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 64, 86, 87 e 88, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2021-2027, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa dell'Unione europea.



3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 26 comma 15, 65, 77, 78, 90, 91, 94 commi 1 e 2, 96, 97, 98, 99 e 100, il Governo della regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 72, 73 e 75, il Governo della Regione provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare la riprogrammazione delle linee di intervento a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, previa verifica di coerenza dei medesimi interventi con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento.

5. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 80, 83 e 111 comma 2, il Governo della regione provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, nell'ambito della politica unitaria di coesione, il programma operativo o il fondo nazionale attraverso cui attuare i medesimi interventi ed è autorizzato, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione, le linee di intervento e le finalità previste dalla normativa di riferimento, ad avviare la relativa programmazione o la riprogrammazione di linee di intervento avviate.

Capo III

EFFETTI DELLA MANOVRA E COPERTURE FINANZIARIE

Art. 117.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nella tabella «A».

2. Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella «G».

Art. 118.

Rifinanziamento autorizzazioni di spesa

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima.

Art. 119.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 120.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 22 febbraio 2023

SCHIFANI

Assessore regionale per l'economia: FALCONE

(Omissis)

23R00224

LEGGE 22 febbraio 2023, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025.

(Pubblicata nel *Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I)* n. 9 del 1° marzo 2023, n. 4.)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per gli esercizi finanziari



2023, 2024 e 2025 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (allegato 2).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. In applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (allegato 4).

Art. 3.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) la nota integrativa (allegato 1);
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 5/a-b);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
- i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegati 9/a-b-c);
- j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);
- k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
- l) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 12);
- m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
- n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);

o) l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 15);

p) l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);

q) l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);

r) il piano di rientro per il triennio 2023/2025 (allegato 18);

s) la relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato 19).

Art. 4.

Totale generale del bilancio triennale

1. È approvato in euro 22.008.211.304,86 in termini di competenza ed in euro 22.673.146.503,26 in termini di cassa il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2023.

2. È approvato in euro 20.088.279.486,57 in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2024.

3. È approvato in euro 19.100.853.483,41 in termini di competenza il totale generale dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2023.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 22 febbraio 2023.

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*
FALCONE

(Omissis).

23R00225



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 10 della Regione Lazio recante «Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti le attività commerciali in sede fissa e le forme speciali di vendita, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 68 Ordinario del 16 agosto 2022». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 Ordinario del 6 settembre 2022).

Si comunica che il regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 10, presente sul BUR della Regione Lazio n. 68 del 16 agosto 2022 a pag. 11, e nel Sommario a pag. 2, per mero errore materiale è stato pubblicato con alcuni refusi.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce la precedente.

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto


1. Il presente regolamento detta disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), di seguito denominata semplicemente TUC, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge stessa, stabilendo, in particolare:

a) gli indirizzi, i criteri, i requisiti e le procedure per l'avvio, l'ampliamento, il trasferimento, l'accorpamento, la concentrazione e la cessazione delle attività di commercio al dettaglio, e quelle svolte congiuntamente al dettaglio e all'ingrosso, in sede fissa;

b) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per l'apertura e l'ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture ai sensi degli articoli 25, comma 7, e 26, comma 11, lettera *b*) del TUC;

c) le modalità, i criteri e i requisiti per l'istituzione dei punti di primo soccorso ai sensi dell'articolo 26, comma 11, lettera *c*), del TUC;

d) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto degli alimenti negli esercizi di vicinato.



*Capo II*INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE E PER L'INSEDIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA

Art. 2.

*Criteri e indirizzi per l'individuazione delle zone o delle aree idonee
all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita*

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*) del TUC, ai fini dell'individuazione delle zone o delle aree idonee all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere, *i*), *l*), *n*), *o*) e *p*), del TUC, gli strumenti di pianificazione urbanistica rispettano i seguenti criteri:

a) i nuovi insediamenti sono realizzati in via prioritaria attraverso la riduzione del consumo di suolo, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di attività già esistenti, nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente, tutelando e valorizzando le caratteristiche storico-culturali presenti;

b) i nuovi insediamenti devono essere previsti su aree dotate di adeguate infrastrutture, in cui siano state già realizzate, o siano da realizzarsi sulla base di quanto previsto dal titolo abilitativo che autorizza l'intervento, le opere di urbanizzazione primaria e dotate di sufficienti spazi per la realizzazione dei parcheggi;

c) gli insediamenti devono assicurare l'ottimale accessibilità viaria ed essere localizzati in modo da garantire l'accesso all'area individuata con i mezzi pubblici e privati e comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediativa.

2. Gli strumenti di pianificazione urbanistica, ai fini dell'individuazione delle zone o delle aree idonee all'insediamento delle grandi strutture di vendita, si conformano, oltre che ai criteri di cui al comma 1, anche ai seguenti indirizzi:

a) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani da qualificare;

b) assicurare la compatibilità e correlazione tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali;

c) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni, di servizi e di infrastrutture esistenti o previsti;

d) privilegiare la vicinanza alle infrastrutture viarie di livello primario, in particolare agli svincoli stradali e autostradali;

e) valutare la fattibilità degli interventi in considerazione delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche delle aree interessate;

f) favorire il contrasto ai processi di depauperamento delle aree territoriali più deboli.

Art. 3.

Caratteristiche della viabilità di accesso e deflusso e delle reti infrastrutturali

1. L'accessibilità viaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), deve essere tale da minimizzare l'impatto sul sistema viario ed è valutata sulla base di apposito Studio di Impatto sulla Mobilità (SIM), redatto secondo gli standard internazionali in materia, da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di sede di grandi strutture di vendita, che tenga conto della complessità, in relazione alla scala dell'intervento proposto, e delle caratteristiche specifiche, quali la situazione del traffico nell'area, l'accessibilità, la sostenibilità, la mobilità ciclistica e pedonale, la dotazione di parcheggi, la densità di popolazione e la presenza di altre medie e grandi strutture di vendita nella zona.

2. Lo studio di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) localizzazione e descrizione dell'area di studio, comprensiva dell'elaborato planimetrico;

b) definizione degli scenari temporali di intervento, coerenti con la pianificazione e le previsioni degli strumenti urbanistici;

c) stima della domanda di trasporto dell'insediamento proposto - in termini di numero di spostamenti generati e attratti dall'intervento per modo di trasporto - relativa alle zone esterne ed interne all'area di intervento;

d) descrizione e valutazione degli impatti relativamente alla congestione sulla rete;

e) descrizione delle situazioni più critiche e individuazione delle relative misure di miglioramento e di mitigazione, quali, ad esempio, la revisione del progetto, la promozione dei trasporti a minore impatto, la gestione dei parcheggi in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti di pianificazione.



3. La verifica dei livelli di servizio attuali e delle modificazioni indotte dall'intervento urbanistico commerciale proposto su tali livelli di servizio viene effettuata tenendo conto dell'analisi dei carichi simulati sulla rete stradale con e senza l'intervento.

4. Per la stima degli impatti sulla rete di trasporto pubblico, l'analisi delle prestazioni riguarda la vicinanza delle fermate, l'accessibilità, intesa quale qualità dell'accesso in particolare ai pedoni e alle biciclette, e la frequenza.

5. Per la stima degli impatti sulla rete pedonale e ciclabile, l'analisi delle prestazioni prende in considerazione i seguenti criteri: la segnaletica, la permeabilità nell'area, l'illuminazione, le pendenze, la separazione dal traffico, la sicurezza, i rumori. Per le piste ciclabili, vanno considerati, oltre ai precedenti criteri, la continuità, proporzionale alla riduzione del numero di stop, la tortuosità e la protezione della bicicletta parcheggiata.

6. A seguito dello studio di mobilità prodotto, nel caso in cui il futuro insediamento peggiori le condizioni di inquinamento atmosferico, il proponente integra il progetto presentato, ai fini della richiesta della domanda di autorizzazione, con adeguate misure di mitigazione, quali, esemplificativamente, la modifica del sistema degli accessi, la riduzione dei percorsi veicolari, la riduzione delle velocità, l'istituzione di fasce verdi di mitigazione.

7. Le valutazioni di impatto e le soluzioni proposte sono verificate dal comune anche con il supporto degli enti competenti.

Art. 4.

Caratteristiche degli accessi e dei raccordi tra aree di parcheggio e viabilità per l'insediamento delle attività commerciali

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *i*), *l*), *n*), *o*) e *p*) del TUC, garantiscono:

- a*) il raccordo tra parcheggi e viabilità;
- b*) il raccordo tra zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilità;
- c*) il raccordo tra i sistemi di accesso interni all'area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilità specializzata esterna pedonale, ciclabile o preferenziale, con relativo abbattimento delle barriere architettoniche;
- d*) la separazione dei parcheggi di pertinenza di uso pubblico da ogni altro parcheggio, sia utilizzando barriere fisiche, sia, in alternativa, contrassegni o colorazioni diverse tra le aree interessate, purché i tracciati siano perfettamente riconoscibili e ben separati;
- e*) la continuità, in sicurezza, della rete pedonale tra gli ingressi e le uscite dall'edificio, le zone di parcheggio e la rete pedonale esterna, con idonei sistemi di segnaletica e, ove possibile, marciapiedi;
- f*) la manovrabilità dei mezzi pesanti e la visibilità degli accessi.

2. Gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di cui al comma 1 rispettano, inoltre, i seguenti criteri:


- a*) nelle medie strutture di vendita, la zona di parcheggio pertinenziale di uso pubblico, destinata esclusivamente alla clientela, adeguatamente segnalata, deve assicurare il raccordo con la viabilità pubblica attraverso almeno un varco carrabile, indipendente e separato da ogni altro accesso, bidirezionale e con almeno una corsia per senso di marcia. Ulteriori eventuali varchi devono possedere le medesime caratteristiche;
- b*) nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali, oltre quanto previsto dalla lettera *a*), il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi carrabili, ciascuno a senso unico, separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario. Ulteriori eventuali varchi devono possedere le medesime caratteristiche.

Art. 5.

Caratteristiche e quantità dei parcheggi pertinenziali per l'insediamento delle attività commerciali

1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *i*), *l*), *n*), *o*) e *p*) del TUC si conformano ai seguenti criteri in tema di parcheggi:

- a*) i parcheggi sono collocati all'interno dell'area di pertinenza delle strutture di vendita, in superficie, sotterranei o sopraelevati, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa;
- b*) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, le aree di parcheggio sono individuate in sede di strumento attuativo;
- c*) la localizzazione dei parcheggi è consentita anche in strutture multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione agli standard ordinari;
- d*) i parcheggi di pertinenza di uso pubblico sono separati da ogni altro parcheggio mediante l'utilizzo di barriere fisiche o di contrassegni o colorazioni diverse tra le aree interessate in modo che i tracciati siano perfettamente riconoscibili e ben divisi;



e) la localizzazione dei parcheggi deve essere coordinata con il piano del traffico ove esistente;

f) per le medie, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali, il numero dei posti auto di cui al comma 2 è individuato in relazione ad una superficie minima di mq. 25 per ciascun parcheggio, da intendersi quale superficie comprensiva della quota parte relativa agli spazi di manovra e di entrata e uscita, interni alla struttura;

g) per le grandi strutture di vendita, una quota non inferiore al 1% dei parcheggi deve essere dotata di infrastrutture di ricarica elettrica, anche fornita da soggetti terzi operanti nel settore;

h) per le medie, le grandi strutture e i centri commerciali deve essere prevista la messa a dimora di 1 albero ogni 60 mq di parcheggio a raso comprensivo dello spazio dedicato al carico e scarico merci.

2. La dotazione minima di parcheggi di uso pubblico di pertinenza della struttura commerciale, destinati esclusivamente alla clientela, è pari alla superficie che risulterà maggiore tra quella determinata ai sensi degli standard urbanistici pubblici previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) e quella calcolata come di seguito:

a) relativamente alle medie strutture di vendita, i parcheggi sono dimensionati nella misura minima di mq 1 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

b) relativamente alle grandi strutture di vendita, i parcheggi sono dimensionati nella misura minima di mq 2 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

3. Alla quota di parcheggi di uso pubblico di pertinenza della struttura commerciale, destinati esclusivamente alla clientela, di cui al comma 2, lettere b) e c), vanno aggiunti ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq 0,50, per le medie strutture di vendita, e di mq 1, per le grandi strutture di vendita, per ogni metro quadro di superficie relativa ad ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati ad altri servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente relativi alla vendita al dettaglio, oltre una quota aggiuntiva di spazi dedicati alle operazioni di carico e scarico delle merci e alla consegna dei rifiuti ingombranti, ove non sia diversamente organizzato, e di posti auto per i portatori di handicap nelle aree più vicine ai punti di ingresso e nel rispetto della normativa vigente.

4. I comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, ovvero riferibili all'impatto dovuto alla diversità di settore merceologico attivato, possono ridurre la quantità di parcheggi, fatto salvo il rispetto della dotazione minima di cui all'articolo 41-*sexies* della l. 1150/1942, per le seguenti quote:

a) la quota parte della domanda di parcheggi eliminabile tramite l'adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;

b) la quota parte della domanda di parcheggi eliminabile inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici obiettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della città;

c) la quota parte della domanda di parcheggi che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta dai medesimi parcheggi.

5. Relativamente alle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b) e c):

a) i parcheggi sono dimensionati nella misura di mq 0,50 per ogni metro quadro di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste, fatta eccezione per gallerie d'arte, librerie ed esercizi concernenti prodotti di attività editoriale;


b) in caso d'impossibilità di raggiungere le quantità di cui alla lettera a) per indisponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, devono essere adottate adeguate misure di mobilità collettiva volte a soddisfare adeguatamente la domanda di mobilità generata ovvero prevedere la monetizzazione delle aree mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata ai sensi dell'articolo 6 comma 2.

6. Negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dotati di più di dieci posti auto si applica quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

7. I sistemi di ricarica da installare presso le strutture commerciali sono finalizzati a soddisfare esigenze di ricarica «secondarie», quali il chilometraggio supplementare del veicolo durante il giorno e devono offrire almeno un servizio di ricarica a media potenza.

8. Per le zone a Traffico Limitato (ZTL), pedonalizzate o parzialmente pedonalizzate, può essere prevista la deroga fino al 100% degli standard relativi ai parcheggi di tutte le strutture di vendita.

9. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 realizzati in nuove costruzioni ovvero a seguito di demolizione e ricostruzione, devono prevedere aree di carico e scarico merci dedicate con almeno un varco carrabile autonomo per ingresso/uscita.



Art. 6.

Criteria e modalità diperimento degli standard urbanistici relativi ai parcheggi nei casi di avvio di medie o grandi strutture di vendita in fabbricati già esistenti e di medie strutture a seguito di accorpamento

1. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento e alla riqualificazione della rete distributiva, è possibile derogare agli standard di cui all'articolo 5, mediante apposita convenzione con l'amministrazione comunale interessata, nei casi di:

a) fabbricati già esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee A e B di cui al D.M. 1444/68, in cui si intendono avviare medie o grandi strutture di vendita, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici relativi ai parcheggi vigenti all'epoca di costruzione del fabbricato e avvio di precedente attività commerciale, qualora sia accertata la carenza della disponibilità di parcheggi pertinenziali, attestata dall'Ufficio comunale competente;

b) accorpamento o concentrazione di esercizi commerciali preesistenti da almeno tre anni, finalizzati all'avvio o all'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita, qualora sia accertata la carenza della disponibilità di parcheggi pertinenziali, attestata dall'Ufficio comunale competente, per indisponibilità di aree idonee, o per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa;

2. La convenzione di cui al comma 1 può prevedere:

a) la monetizzazione parziale o totale degli standard pertinenziali, nel caso in cui non sia documentabile la disponibilità di posti auto in parcheggi pubblici o privati ad una distanza non superiore a 1km, mediante accordo;

b) la riduzione della superficie destinata a parcheggio fino ad un massimo del 70% nel caso in cui, dalla collocazione dell'attività commerciale e dalla tipologia dell'utenza, si prevedano, attraverso specifica analisi tecnica, consistenti quote di accessibilità pedonale o, comunque, non automobilistica;

c) la parametrizzazione della superficie destinata a parcheggio, qualora reperibile, con riferimento alla sola superficie di vendita eccedente l'esercizio di vicinato, nel caso di avvio di attività commerciali in locali già dotati di destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) la monetizzazione, anche totale, del maggior numero di parcheggi dovuti per l'ampliamento di superficie, nel caso di ampliamenti di medie strutture di vendita esistenti, ubicate all'interno delle zone territoriali di cui al comma 1, lettera a), nel caso in cui non sia documentabile la disponibilità di posti auto in parcheggi pubblici o privati ad una distanza non superiore a 1km, mediante accordo.

3. La convenzione di cui al comma 1 deve essere vincolata affinché gli introiti recuperati con la monetizzazione vengano utilizzati per migliorare l'accessibilità dell'area, per la sua riqualificazione nonché per la realizzazione di opere di arredo urbano e per il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico finalizzato.

4. Per le Zone a Traffico Limitato (ZTL), pedonalizzate o parzialmente pedonalizzate, può essere prevista la deroga fino al 100% degli standard relativi ai parcheggi.

Art. 7.

Indirizzi e criteri per l'area commerciale integrata

1. L'area commerciale integrata di cui all'articolo 15, comma 1, del TUC si considera, dal punto di vista della collocazione urbanistica, dell'organizzazione insediativa, dell'accessibilità e degli effetti sul territorio, unitariamente, nell'ambito di un piano urbanistico attuativo, anche se realizzata per parti.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme specifiche su viabilità, standard urbanistici, dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci di cui agli articoli 4 e 5, si prende in considerazione la superficie di vendita complessiva prevista nel progetto unitario.


3. L'area commerciale integrata deve risultare dotata di una efficace accessibilità, che tenga conto del dimensionamento complessivo, tale da minimizzare l'impatto sul sistema viario, da valutare anche sulla base di apposito studio di viabilità. A tal fine, i requisiti di accessibilità previsti all'articolo 3 si riferiscono alla superficie di vendita complessiva risultante dal progetto unitario.

Art. 8.

Ciclo dei rifiuti e smaltimento

1. Le medie e grandi strutture di vendita sono soggetti al rispetto dei seguenti requisiti relativi al ciclo integrato dei rifiuti e alla gestione ecosostenibile della struttura:

a) un corretto sistema di raccolta differenziata e di intercettazione-separazione almeno di carta e cartone, plastica e metalli, vetro e frazione organica, che garantisca l'avvio a recupero della frazione dei rifiuti urbani assimilabili ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche in conformità alle disposizioni di legge e alle previsioni del Piano di gestione dei rifiuti della Regione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 5 agosto 2020, n. 4;



b) favorire la riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di risorse naturali attraverso il recupero dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza invenduti o dei prodotti che hanno perso il loro valore commerciale e la loro distribuzione per il sostentamento alimentare delle fasce più deboli della popolazione, anche attraverso azioni di iniziativa della Regione Lazio e delle associazioni presenti sul territorio;

c) implementazione, ove sia possibile l'utilizzo in sito del materiale prodotto assicurando adeguate cautele per prevenire problemi igienico-sanitari, dell'autocompostaggio dei rifiuti organici prodotti dai reparti ortofrutticoli e dalle attività di ristorazione, ovvero stipula di apposita convenzione con i gestori dei servizi di igiene urbana o i soggetti all'uopo autorizzati che ne garantisca la raccolta e il relativo trattamento a riciclo;

d) riduzione della produzione di rifiuti costituiti da carta minimizzando la produzione di cataloghi e volantini pubblicitari cartacei e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità digitale;

e) favorire la riduzione dell'utilizzo degli imballaggi a vantaggio esemplificativamente di:

1) sistemi di erogazione alla spina;

2) contenitori a perdere;

3) riuso degli imballaggi secondari e terziari, quali ad esempio le cassette e i contenitori riutilizzabili;

f) dotazione di attrezzature per i locali e i depositi del punto vendita per la riduzione volumetrica dei rifiuti quali ad esempio ecocompattatori, presse per imballaggi in cartone e in plastica;

g) dotazione di aree di conferimento degli imballaggi secondari, di disimballaggio e di compattamento, sia all'interno dei locali del punto vendita, sia, qualora possibile, nei piazzali antistanti l'esercizio ovvero in quelli di parcheggio, in accordo con il comune e la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

2. Nei centri commerciali il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 si intende ottemperato anche se realizzati in forma unitaria per l'intera struttura distributiva, senza che siano ripetuti dai singoli esercizi commerciali.

Art. 9.

Prestazione energetica e fonti rinnovabili

1. L'insediamento e l'avvio di medie e grandi strutture di vendita, a seguito di nuove edificazioni e ristrutturazioni, sono soggetti al rispetto dei seguenti requisiti relativi alla prestazione energetica e all'utilizzo di fonti rinnovabili:

a) gli edifici costruiti successivamente alla data del 1° gennaio 2021 devono essere a energia quasi zero ai sensi dell'articolo 4-bis del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche;

b) riduzione dei consumi di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento, in grado di consentire una significativa riduzione delle emissioni di CO₂ e garantire il comfort termo-igrometrico negli ambienti interni. Gli impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW sono dotati di sistemi di automazione e controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche. Devono, in ogni caso, essere assicurati i requisiti energetici stabiliti dal d.lgs. 192/2005 e dai suoi decreti attuativi;

c) adeguamento agli eventuali incrementi, disposti con provvedimento regionale, dei valori di cui all'allegato III del d. lgs. 199/2021 ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto;

d) adozione di dispositivi che permettano di controllare e razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione;

e) ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo;

f) realizzazione di impianti di illuminazione degli ambienti esterni privati, con tecnologie a basso consumo e impiego di corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto, al fine di conseguire il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento luminoso;

g) riduzione dei consumi idrici attraverso la realizzazione di una rete duale per l'approvvigionamento idrico alimentata con acque di recupero o l'adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua e il suo recupero;


h) gestione delle acque reflue attraverso:

1) reti fognarie separate per le acque nere, le acque bianche e le acque grigie;

2) idonei interventi per la gestione delle acque di prima pioggia e per la separazione e il conferimento a fognone delle acque nere o per la loro depurazione;

3) impianti di fitodepurazione, nel caso in cui non sia possibile l'allaccio a reti fognarie;

4) sistemi per la laminazione delle acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico.



Art. 10.

Sostenibilità sociale

1. Al fine di assicurare la sostenibilità sociale degli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, le imprese coinvolte adottano comportamenti eticamente responsabili, incentrati sull'uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali e sullo sviluppo delle comunità territoriali.

2. L'avvio e l'esercizio delle medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con il comune, recante gli obblighi e le condizioni richiesti per assicurare la sostenibilità sociale dell'insediamento, nonché le forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure ivi previste con particolare riferimento a:

- a) presentazione di un piano di massima dell'occupazione;
- b) pubblicità dei posti di lavoro disponibili tramite annunci sui principali quotidiani, sui siti specializzati in materia di job recruiting e sul sito della società istante;
- c) previsione di corsi di formazione per favorire le forze lavoro da impiegare nell'esercizio commerciale, mediante «formazione d'aula» e «*training on the job*»;
- d) corresponsione del contributo straordinario previsto all'articolo 19, comma 2, del TUC in ragione del 10% della misura di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d) *ter*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, nel caso in cui il contributo sia oggetto della procedura di scomputo degli oneri, lo stesso venga utilizzato per la realizzazione in loco di opere di urbanizzazione secondaria quali asili nido, scuole, mercati di quartiere, delegazioni comunali, edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, aree verdi di quartiere.

Capo III

PROCEDURE ABILITANTI, CONFERENZA DI SERVIZI E SEMPLIFICAZIONI

Art. 11.

Ampliamento degli esercizi di vicinato

1. Ai fini dell'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato mediante accorpamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del TUC, si considerano locali adiacenti al perimetro del locale originario i locali adiacenti sia in senso verticale che in senso orizzontale, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti del comune medesimo.


Art. 12.

Domanda di apertura, ampliamento, trasferimento e modifiche di medie strutture di vendita

1. La domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una media struttura di vendita di cui all'articolo 25, comma 1, del TUC, è presentata mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione ed è corredata della seguente documentazione:

- a) planimetria quotata, in scala adeguata, dei locali o del fabbricato esistenti o progetto del fabbricato da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
- b) planimetria quotata, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti, ai sensi degli articoli 4 e 5;
- c) planimetria, in scala adeguata, di inquadramento dell'area circostante con raggio almeno di 300 metri e comunque fino al raccordo con la viabilità principale con differenziazione tra la viabilità esistente e quella eventualmente prevista dal progetto;
- d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'autorizzazione commerciale;
- e) relazione descrittiva dell'intervento commerciale e del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.

2. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l'interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.



3. La modifica quantitativa di uno dei settori merceologici consentiti in una media struttura di vendita, senza ampliamento della superficie di vendita o unitamente a contestuale riduzione della superficie di vendita, è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia. In caso contrario la modifica è soggetta a SCIA.

4. La modifica qualitativa del settore merceologico di una media struttura di vendita entro il 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata per il settore merceologico di cui è richiesta la modifica e senza ulteriore ampliamento della superficie medesima è soggetta alla presentazione al SUAP competente per territorio di SCIA attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 2, del TUC.

5. L'ampliamento di una media struttura di vendita entro il limite massimo del 10% della superficie di vendita autorizzata e nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*), del TUC, nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, nel rispetto di tutti i requisiti e standard prescritti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

6. L'apertura o l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura derivante da concentrazione o accorpamento, di cui, rispettivamente, all'articolo 15, comma 1, lettere *cc*) e *bb*), del TUC, nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente, nel rispetto di tutti i requisiti e standard prescritti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

7. Nei casi in cui gli ampliamenti di superficie di vendita di cui ai commi 5 e 6 siano richiesti congiuntamente alle modifiche di cui ai commi 3 e 4, è consentita la presentazione di un'unica comunicazione o di un'unica SCIA.

8. In caso di accorpamento di una o più strutture o locali a destinazione commerciale, anche qualora non siano in esercizio, finalizzato all'apertura di una media struttura di vendita la cui superficie di vendita non superi i 1000 metri quadrati, ricompresi all'interno di uno strumento urbanistico attuativo, si tiene conto dei parcheggi e del verde pubblico già reperiti a titolo di standard urbanistico, fatto salvo il rispetto dei criteri e degli indirizzi di cui all'articolo 2.

Art. 13.

Domanda di apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita

1. La domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita di cui all'articolo 26, comma 1, del TUC, è presentata mediante la modulistica unificata adottata dalla Regione ed è corredata della seguente documentazione:

a) planimetria quotata, in scala adeguata, dei locali o del fabbricato esistenti o progetto del fabbricato da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;

b) planimetria quotata, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti, ai sensi degli articoli 4 e 5;

c) planimetria, in scala adeguata, di inquadramento dell'area circostante con raggio almeno di 300 metri e comunque fino al raccordo con la viabilità principale con differenziazione tra la viabilità esistente e quella eventualmente prevista;

d) studio di impatto sulla mobilità di cui all'articolo 3, comma 1, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale;

e) la descrizione dell'offerta di trasporto, comprensiva del sistema di trasporto sia pubblico che privato, esistente e previsto, dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili, nonché delle condizioni di accessibilità per persone con ridotta mobilità in accordo con gli strumenti pianificatori vigenti del comune;

f) documentazione per il rilascio del permesso di costruire e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'autorizzazione commerciale;

g) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) o estremi del provvedimento di esclusione dell'assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

h) relazione descrittiva dell'intervento commerciale e del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.

2. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l'interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporta il rigetto della domanda.

3. Nel caso in cui il progetto sia da sottoporre a VIA, il rilascio dell'autorizzazione e la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 confluiscono nella procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-*bis* del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e la domanda di cui al comma 1 è presentata, unitamente all'istanza di VIA, all'autorità regionale competente.



Art. 14.

Convocazione della conferenza di servizi

1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 13, comma 1, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 26, comma 2, del TUC, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in seduta pubblica, convocando i soggetti di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del TUC, nonché tutte le amministrazioni e i gestori di beni e servizi pubblici competenti a rilasciare gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività.

2. In caso di necessità di integrazioni documentali o chiarimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, il SUAP trasmette al richiedente un'unica richiesta, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per fornire le integrazioni o i chiarimenti richiesti e informandolo della sospensione dei termini.

3. La conferenza di servizi si svolge, di norma, presso la sede della Regione Lazio.

4. La conferenza decide sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo assenso della Regione espresso dal rappresentante unico regionale.

5. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del TUC entro centoventi giorni dall'indizione e, se positiva, sostituisce, ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, incluso il relativo titolo abilitativo edilizio qualora necessario.

6. La domanda si intende accolta se, decorso il termine di cui al comma 5, il SUAP non ha provveduto all'adozione della determina conclusiva della conferenza.

7. Al fine di prevenire fenomeni di congestione del traffico, l'avvio dell'esercizio delle grandi strutture di vendita è comunicato entro quindici giorni precedenti al SUAP competente per territorio.

Art. 15.

Procedura per medie e grandi strutture di vendita in variante urbanistica


1. Qualora l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita comportino variazione degli strumenti urbanistici, è facoltà degli interessati richiedere, mediante apposita domanda presentata ai sensi del comma 2, che venga promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

2. La domanda di autorizzazione relativa agli interventi di cui al comma 1, corredata di tutta la documentazione prevista dagli articoli 12 o 13, a seconda che si tratti di media o di grande struttura di vendita, è presentata al SUAP del comune competente per territorio mediante apposita modulistica da adottarsi con determinazione del Direttore regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, indice una conferenza di servizi alla quale partecipano, oltre al comune, la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché le altre amministrazioni che, a qualunque titolo, devono rilasciare atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento e lo svolgimento dell'attività. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolta in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale.

4. Verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti interessati in sede di conferenza di servizi, la proposta di accordo di programma è sottoposta alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33, commi 2 e 3, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio) con i termini ridotti della metà.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, del sindaco e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato sui siti istituzionali degli enti territoriali coinvolti nonché sull'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo produce gli effetti dell'intesa, sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. L'adesione del sindaco all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.



6. Il termine per la conclusione del procedimento relativo agli interventi di cui al comma 1 è fissato in centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa.

7. L'accordo di programma in variante può essere concluso esclusivamente da quei comuni che abbiano operato nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio), e deve in ogni caso rispettare le norme in materia paesaggistica, il piano territoriale paesistico regionale, nonché le prescrizioni del presente regolamento.

8. L'accordo di programma deve contenere forme di perequazione urbanistica specificamente destinate alla riqualificazione della zona interessata. All'accordo di programma è allegato atto unilaterale d'obbligo o schema di convenzione contenente gli obblighi del soggetto privato interessato.

Art. 16.

Procedimenti semplificati per l'ampliamento mediante accorpamento e concentrazione e modifiche merceologiche

1. L'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura nei limiti del 5% della superficie di vendita autorizzata, nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti e standard prescritti dalla normativa statale e regionale in materia.

2. L'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita derivante da accorpamento di locali o di strutture attigue preesistenti, fino ad un massimo del 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata, nel caso in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti e standard prescritti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. L'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura derivante dalla concentrazione di medie e grandi strutture preesistenti e operanti continuativamente nell'ambito dello stesso comune da almeno tre anni, e facenti capo ad un medesimo titolare, fino ad un massimo del 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata, nel caso non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, nel rispetto di tutti i requisiti e standard prescritti dalla normativa statale e regionale in materia.

4. La modifica quantitativa del settore merceologico di una grande struttura di vendita, anche unitamente alla riduzione della superficie di vendita, è soggetta a presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti alla modifica quantitativa richiesta. In caso contrario si provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 26, del TUC.

5. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una grande struttura di vendita entro il 20% del totale della superficie di vendita già autorizzata per il settore merceologico di cui si chiede la modifica, è soggetta alla presentazione al SUAP competente per territorio di SCIA attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia, ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dell'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 4 del TUC.

6. Nei casi in cui gli ampliamenti di superficie di vendita di cui ai commi 1, 2 e 3 siano richiesti unitamente alle modifiche di cui ai commi 4 e 5, è consentita la presentazione di un'unica comunicazione o di un'unica SCIA al SUAP competente per territorio.


Art. 17.

Centri commerciali, procedure semplificate per modifiche merceologiche e rimodulazione degli spazi interni

1. Le modifiche relative ad una diversa ripartizione della superficie di vendita autorizzata tra gli esercizi posti all'interno di un centro commerciale, di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *n*) e *o*), del TUC, sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del TUC.

2. La diversa ripartizione della superficie di vendita del centro commerciale di cui al comma 1 può consistere, oltre che nella diversa collocazione interna, anche nella variazione di superficie di vendita dei singoli esercizi commerciali presenti.

3. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare aumento della superficie di vendita autorizzata e sono effettuate nel rispetto delle norme in materia edilizia e di destinazione d'uso nonché delle altre norme statali e regionali vigenti in materia.



4. La modifica quantitativa di uno dei settori merceologici consentiti in un centro commerciale, anche unitamente a contestuale riduzione della superficie di vendita, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di grandi strutture di vendita ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti alla modifica quantitativa richiesta. In caso contrario, la modifica è soggetta a autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del TUC.

5. La modifica qualitativa parziale di uno dei settori merceologici di un centro commerciale, inferiore al 20% del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico di cui si chiede la modifica, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio, attestante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si procede in base a quanto disposto all'articolo 28, comma 1, del TUC.

6. Le modifiche contestuali di quanto previsto ai commi 1, 4 e 5, sono soggette alla presentazione di un'unica comunicazione o di un'unica SCIA al SUAP competente per territorio.

7. Lo svolgimento di mostre-mercato, eventi, manifestazioni a scopo commerciale o a carattere promozionale di cui all'articolo 28, comma 10, del TUC all'interno di un centro commerciale, è soggetto a comunicazione preventiva al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore delle attività commerciali interessate.

Art. 18.

Modalità, criteri e requisiti per l'istituzione dei punti di primo soccorso

1. Ferma restando l'organizzazione di pronto soccorso disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), le grandi strutture di vendita così come individuate all'articolo 26, comma 7, del TUC, a seguito di accordi con la Azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con la Croce Rossa, possono istituire Punti di Primo soccorso diretti da un operatore che abbia esperienza di Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione, anche in età pediatrica, (BLS-D e PBLSD) attivi durante l'orario di apertura della struttura. La verifica dei requisiti degli operatori e la vigilanza sulla presente disposizione è svolta dall'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Capo IV

CONSUMO SUL POSTO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Art. 19.

Modalità di esercizio dell'attività di consumo sul posto

1. Gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), del TUC, abilitati alla vendita di prodotti alimentari, possono consentire, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del TUC, il consumo immediato dei prodotti in vendita, utilizzando i locali e gli arredi messi a disposizione nell'esercizio medesimo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

2. Il consumo sul posto costituisce una modalità di fruizione dei prodotti alimentari, ha carattere accessorio rispetto all'attività di vendita degli esercizi di vicinato, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale, e deve svolgersi con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.


3. Il consumatore ritira direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, acquistati nella confezione originale o in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, senza alcun servizio assistito di somministrazione.

4. Il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto, prima dell'eventuale consumo sul posto.

5. Il consumo può avvenire tramite l'utilizzo di arredi correlati all'attività e utili per la fruizione dei prodotti consumabili sul posto, nell'area così come definita all'articolo 20, comma 1, lettera a).

6. Sono consentiti:

a) l'utilizzo di tavoli e piani d'appoggio, quali mensole a muro, penisole e simili;



- b) l'utilizzo di eventuali sedute, come, ad esempio, sgabelli, panchine, sedie e simili, anche abbinabili ai piani di cui alla lettera a);
- c) la collocazione di macchine da caffè con cialde, utilizzabili dai clienti in modo diretto ed autonomo;
- d) la fornitura di stoviglieria, tovaglioli e posate monouso, biodegradabili e compostabili o non a perdere;
- e) la fornitura di salviette detergenti monouso;
- f) la fornitura di bevande in confezione originale;
- g) il riscaldamento del prodotto acquistato.

7. Sono esclusi:

- a) la presenza sui piani di appoggio e sui tavoli, a disposizione dei clienti, di alimenti allo stato sfuso o confezionati, quali, ad esempio, olio, aceto, sale, pepe, pane, zucchero, salse;
- b) l'utilizzo di apparecchiature per le bevande alla spina e di macchine industriali per la preparazione del caffè;
- c) la preparazione di bevande a seguito di macerazione o infusione e il trattamento di generi alimentari, quali, a titolo esemplificativo, il condimento o la preparazione al momento della vendita di insalate o piatti caldi;
- d) l'aumento dei prezzi dei prodotti consumati sul posto o l'applicazione di quote aggiuntive per il servizio;
- e) l'esposizione nel luogo del consumo o la consegna al cliente di qualsiasi lista o menù dei prodotti offerti per il consumo, con i relativi prezzi;
- f) il servizio assistito al tavolo da parte del titolare dell'esercizio o del personale dipendente consistente in:
 - 1) assistenza al cliente con menù;
 - 2) guida o indirizzamento nelle scelte;
 - 3) raccolta o registrazione di ordinazioni;
 - 4) trasporto del prodotto acquistato sul luogo del consumo;
 - 5) ritiro della stoviglieria e posateria dopo il consumo.

Art. 20.

Requisiti igienico-sanitari

1. L'utilizzo dei locali e degli arredi per il consumo sul posto dei prodotti in vendita presso gli esercizi di vicinato è soggetto alle vigenti normative igienico-sanitarie. In particolare:

- a) la zona destinata al consumo deve essere distinta da quella destinata all'attività di vendita e deve coincidere con quella occupata dagli arredi;
- b) la zona destinata al consumo deve essere mantenuta in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori per rifiuti;
- c) i dispositivi di supporto al consumo devono essere di materiale idoneo, lavabile e disinfettabile.

Art. 21.


Orari e pubblicità

1. Gli esercizi di vicinato che effettuano la vendita degli alimenti per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli.

Art. 22.

Sanzioni

1. Il consumo sul posto svolto in difformità alle prescrizioni del presente regolamento configura svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti di legge e in assenza delle prescritte abilitazioni e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 85 del TUC.



Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Disposizione transitoria

1. Alle domande di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di medie e grandi strutture di vendita presentate al SUAP competente per territorio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 99 del TUC.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 11 agosto 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

23R00272

Avviso di rettifica del regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 della Regione Lazio recante «Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche), pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 68 Ordinario del 16 agosto 2022». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 Ordinario del 6 settembre 2022).

Si comunica che nel regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11, pubblicato nel BUR della Regione Lazio n. 68 del 16 agosto 2022 a pag. 30, e presente nel sommario a pag. 2, negli articoli 2, comma 1, e 9, comma 1, per mero errore materiale sono stati riportati punti elenco non corretti. In particolare, nell'art. 2, comma 1, i punti elenco da *h)* a *o)* sono da intendersi da *a)* a *h)*, mentre nell'art. 9, comma 1, i punti elenco da *f)* a *h)*, sono da intendersi da *a)* a *c)*.

23R00273

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUG-034) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 8 2 6 *

€ 5,00

